



Provincia di Reggio Calabria
Assessorato Urbanistica - Pianificazione
Assetto del Territorio - Tutela del Paesaggio



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Norme Tecniche di Attuazione

Presidente

Avv. Giuseppe Morabito

*Assessore all'Urbanistica, Pianificazione ed Assetto
del Territorio, Tutela del Paesaggio, Difesa del suolo
e della costa*

Dott. Michele Tripodi

Esperti

*Prof. Ing. Sergio Caldaretti
Arch. Antonella Sarlo
Prof. Avv. Paolo Urbani*

Dirigente e RUP

Ing. Pietro Foti

Ufficio del Piano

*Pian. Leonardo Gironda
Arch. Maria Giuffrida
Ing. Francesco Salomone
Pian. Giovanni Sammarco
Pian. Francesco Carlo Maria Vita*

Novembre 2010



INTRODUZIONE.....	1
I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Finalità del PTCP	3
Art. 2 Oggetto e contenuti del PTCP.....	3
Art. 3 Tipologia ed efficacia giuridica delle disposizioni.....	4
Art. 4 Processualità del Piano e varianti.....	5
Art. 5 Disposizioni relative alla pianificazione comunale.....	5
Art. 6 Elaborati costitutivi del PTCP.....	6
Art. 7 Strumenti d’attuazione del PTCP.....	8
Art. 8 L’interazione tra soggetti e la partecipazione	9
Art. 9 Piani Attuativi d’Interesse Sovracomunale e Progetti Speciali	9
Art. 10 Disciplina delle Azioni Strategiche.....	10
Art. 11 Gestione del piano.....	11
Art. 12 Specifiche tecniche per la trasmissione dei dati cartografici	12
Art. 13 Verifica di coerenza e verifica di compatibilità	13
II – LE REGOLE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: PRESCRIZIONI E DIRETTIVE	13
1. IL PATRIMONIO CULTURALE.....	13
Art. 14 Articolazione del patrimonio culturale e definizioni	13
Art. 15 Beni culturali.....	15
Art. 16 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela	16
Art. 17 Istituti e luoghi della cultura.....	16
Art. 18 Centri storici.....	17
2. IL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.....	20
Art. 19 Articolazione del patrimonio ambientale e paesaggistico e definizioni	20
Art. 20 Aree naturali protette. Disciplina	21
Art. 21 Rete Natura 2000. Disciplina	22
Art. 22 Rete Ecologica.....	23
Art. 23 Rete Ecologica: le Core Areas. Disciplina integrativa.	24



Art. 24	Rete Ecologica: le Buffer Zones. Disciplina	25
Art. 25	Rete Ecologica: i Corridoi ecologici. Disciplina	26
Art. 26	Aree costiere della Rete Ecologica Provinciale. Disciplina	28
Art. 27	Rete Ecologica: Corsi d’acqua e aree boscate	29
Art. 28	Immobili ed aree di notevole interesse pubblico	31
Art. 29	Ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale	31
Art. 30	Invarianti del paesaggio	32
Art. 31	Paesaggi rurali caratterizzanti	33
3.	I RISCHI AMBIENTALI	36
Art. 32	Obiettivi generali e riferimenti legislativi	36
Art. 33	Disposizioni in materia di protezione civile	37
Art. 34	Rischio sismico	38
Art. 35	Rischio geomorfologico	39
Art. 36	Rischio di inondazione	40
Art. 37	Rischio di erosione costiera	40
Art. 38	Rischio di incidenti rilevanti	40
Art. 39	Aree percorse dal fuoco	41
Art. 40	Inquinamento elettrico e magnetico	41
Art. 41	Inquinamento del suolo e delle risorse idriche	41
Art. 42	Inquinamento acustico	43
4.	SISTEMA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’	43
Art. 43	Disposizioni generali	43
Art. 44	Infrastrutture ferroviarie	45
Art. 45	Nodi principali e intermedi delle direttrici costiere	45
Art. 46	Porti turistici	46
Art. 47	Infrastrutture per il trasporto aereo (Aeroporti, eliporti e avio superfici)	46
Art. 48	Viabilità di interesse provinciale	47
Art. 49	Nodi della logistica	47
Art. 50	Mobilità lenta	48
Art. 51	Mobilità e servizi di Trasporto Pubblico Locale	48



5. SISTEMA INSEDIATIVO DEI COMUNI, AREE PRODUTTIVE E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE D'INTERESSE PROVINCIALE.....	50
Art. 52 Localizzazione delle opere d'interesse provinciale	50
Art. 53 Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative.....	50
Art. 54 Disciplina del consumo di suolo.....	51
Art. 55 Direttive ai Comuni in materia di concertazione intercomunale e copianificazione	52
Art. 56 Disposizioni in materia di consolidamento dell'armatura territoriale funzionale	53
Art. 57 Disciplina degli insediamenti produttivi di beni e servizi	56
Art. 58 Disciplina degli insediamenti commerciali	59
Art. 59 Disposizioni specifiche per le Aree costiere	60
Art. 60 Disposizioni specifiche per il Territorio Agricolo Forestale	63
Art. 61 Disposizioni specifiche per i territori rurali. Determinazione dell'Unità Aziendale Minima	65
Art. 62 Indirizzi e direttive in materia di risparmio energetico degli insediamenti	67
Art. 63 Rinvio per la cartografazione delle Tavole delle Regole	67

INTRODUZIONE

Le norme tecniche di attuazione (NTA) del PTCP costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione ed hanno la funzione di trasfondere in termini giuridici le diverse scelte operate dal piano rispetto agli usi del territorio.

Queste assumono una diversa rilevanza ed efficacia nei confronti dei destinatari. Ne consegue che si devono distinguere all'interno delle norme quelle che possono essere definite le norme di azione che disciplinano un potere (amministrativo) ed il suo esercizio in funzione della regolamentazione, sul territorio, d'interessi sovralocali. Queste sono dirette ai comuni e mirano a regolare, conformemente alle disposizioni della legge regionale 19/2001, il comportamento degli enti locali nei confronti delle disposizioni del piano provinciale. Ad es. l'adeguamento dei PRG alle disposizioni del PTCP, oppure l'applicazione delle misure di salvaguardia fin dall'adozione del piano, il che impone di soprassedere al rilascio dei titoli abilitativi se in contrasto con le scelte del piano provinciale, l'impegno a recepire entro termini ragionevoli i vincoli preordinati all'esproprio in riferimento alle opere pubbliche d'interesse provinciale, il recepimento delle disposizioni relative all'edificazione in zona agricola, o ancora le disposizioni relative all'attuazione del PTCP (art.7). In questi casi possiamo trovarci di fronte a prescrizioni (misure di salvaguardia ad es.) oppure di fronte a direttive o indirizzi che assumono un diverso contenuto ed una diversa efficacia. Si tratta, in questi casi, di norme che tendono a disciplinare l'azione dei comuni in fase di adeguamento temporale dei propri piani urbanistici rispetto ai singoli oggetti di disciplina del PTCP e che non hanno efficacia diretta ma comportano che l'amministrazione conformi la propria attività in funzione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal piano. Tipico il caso dell' art.62 in materia di risparmio energetico.

Assumono invece diversa rilevanza giuridica nelle NTA le norme di relazione dirette a regolare i rapporti tra pianificazione del territorio provinciale e proprietà privata nei casi già astrattamente previsti dalle norme di legge, (ad es. vincoli ambientali o naturalistici) dettando quindi prescrizioni finalizzate alla conformazione dei suoli. Mentre le norme di azione sono dirette ai comuni (ed eventualmente anche ad altre amministrazioni che operano a livello territoriale) le seconde incidono direttamente sul regime delle proprietà privata conformandola a fini pubblicistici.

In quest'ultimo caso numerose disposizioni del PTCP costituiscono prescrizioni, che in rapporto alle scelte di pianificazione prevalentemente dirette alla tutela di particolari categorie di beni (paesaggio, difesa del suolo, ambiente naturale) impongono limiti alla proprietà indipendentemente dalle previsioni dei piani regolatori.

Le prescrizioni sono quindi comandi che in quanto tali a tutela delle loro efficacia diretta prevalgono sulle eventuali diverse previsioni dei piani urbanistici fin dall'adozione del PTCP tramite le misure di salvaguardia e senza bisogno di attendere l'adeguamento del PRG da parte dei comuni.



Ma le prescrizioni possono anche essere dirette anche ai comuni – ed in questo caso assumono il carattere di norme di relazione – con efficacia indiretta, comportando queste l’impegno delle amministrazioni locali ad un facere, tipico il caso dell’art.54 sulla disciplina del consumo di suolo, o l’art.18 in materia di centri storici.

Due disposizioni meritano particolare attenzione e riguardano la prima la disciplina delle aree costiere, la seconda quella dell’edificabilità in zona agricola.

Quanto alla prima, Il PTCP si è fatto carico di disciplinare il contenuto del vincolo ex lege che prevede la tutela paesaggistica per le aree costiere per una profondità di 300 metri dal mare. E’ noto che l’art.142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il PPR provveda a disciplinare il contenuto del vincolo de qua, di concerto con il Ministero dei beni culturali e che tale compito doveva essere esercitato entro il dicembre 2009, scaduto il quale entrano in gioco i poteri sostitutivi del ministero che a tutt’oggi non sono stati esercitati. Poiché l’assenza di disciplina d’uso compatibile con i valori paesaggistici rischia di compromettere la salvaguardia delle coste, prevedendo i PRG in molti casi l’edificabilità di tali aree, l’art. 59 detta una disciplina d’uso, immediatamente prevalente sulle disposizioni dei PRG in contrasto, fin dall’adozione del PTCP, con l’obiettivo di regolamentare in senso restrittivo ed in funzione di tutela paesaggistica, le aree in questione sotto il profilo della loro trasformabilità distinguendo tra aree urbanizzate definite a tale proposito dall’art.54 delle NTA ed aree non urbanizzate. Si tratta qui di funzione di supplenza da parte della provincia in carenza dell’adozione del PPR e dell’intervento del Ministero.

Per quanto riguarda le aree agricole anche qui in carenza dell’approvazione del PPR e dei nuovi Piani strutturali comunali, le previsioni dell’art.62 mirano ad identificare l’Unità Minima Aziendale ed a disciplinare in tal senso l’edificabilità in zona agricola al fine di dare certezza alle aspettative degli operatori agricoli.

Per entrambi i casi si tratta di disposizioni transitorie immediatamente efficaci in attesa dell’adozione del PPR e della formazione dei piani strutturali.



I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del PTCP

1. La Provincia, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), riconosce le realtà economico-sociali insediate sul territorio provinciale, ne regola e promuove i processi di armonica diffusione sul territorio, considerato come risorsa non rinnovabile, nel rispetto dei caratteri ambientali, storico - artistici, culturali e urbanistici.
2. Il PTCP persegue le seguenti finalità:
 - a) Valorizzazione dei caratteri identitari del territorio provinciale.
 - b) Miglioramento dei quadri di vita attraverso la promozione o la realizzazione diretta di servizi di qualità e la modernizzazione delle reti infrastrutturali di livello provinciale.
 - c) Realizzazione di una compiuta tutela del territorio mediante la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e la tutela dei paesaggi.
 - d) Sviluppo sostenibile delle economie locali.
 - e) Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile.

Art. 2 Oggetto e contenuti del PTCP

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 16 aprile 2002 n. 19, costituisce l'atto di programmazione territoriale, con il quale la Provincia esercita il ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.
2. Il PTCP definisce i principi ispiratori, gli obiettivi, gli indirizzi strategici e le azioni volte ad attuare la pianificazione territoriale ed ambientale nell'intero territorio provinciale.
3. I contenuti del PTCP riguardano:
 - a) Il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali.
 - b) Il quadro conoscitivo dei rischi e l'individuazione delle aree da sottoporre a speciali misure di conservazione, in attesa della messa in sicurezza o del ripristino delle condizioni di trasformabilità.
 - c) Le prescrizioni e le linee d'indirizzo sull'articolazione dei sistemi territoriali.
 - d) Le prescrizioni, i criteri e gli ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovra comunale.
 - e) Le prescrizioni localizzative relative a piani provinciali di settore.
 - f) Le azioni strategiche di trasformazione e tutela del territorio.



- g) I criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le diverse forme di uso delle risorse locali.
 - h) I criteri in materia di fabbisogno di aree produttive di beni e servizi.
4. Il PTCP, in rapporto ai suoi contenuti ed ai fini del miglior recepimento delle disposizioni negli strumenti urbanistici comunali vigenti, si articola nei seguenti ambiti territoriali:
- a) gli ambiti e gli elementi puntuali a valenza paesistica soggetti a specifiche normative di vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004;
 - b) gli ambiti e gli elementi puntuali sottoposti alla disciplina vigente del PAI;
 - c) gli ambiti e gli elementi puntuali di valenza paesistica definiti dal PTCP in relazione alla sua valenza paesistica;
 - d) gli ambiti territoriali dei Piani Attuativi di Interesse Sovracomunale e dei Progetti Speciali di cui all'art.9;
 - e) gli ambiti territoriali delle Azioni Strategiche di cui all'art.10.
5. Per l'efficacia della delimitazione degli ambiti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni relative alla specifica disciplina di cui alle presenti NTA.

Art. 3 Tipologia ed efficacia giuridica delle disposizioni

1. Il PTCP contiene:

- a) indirizzi
- b) direttive
- c) prescrizioni
- d) azioni strategiche.

2. Tali disposizioni concorrono, nel loro complesso, all'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente articolo.

3. Per *indirizzi* s'intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di pianificazione comunale.

4. Per *direttive* s'intendono le disposizioni da osservare nell'attività di pianificazione comunale in rapporto alle previsioni del PTCP.

5. Le *prescrizioni* possono essere dirette, in quanto conformative della proprietà o indirette, in quanto conformative del territorio o delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni. Nello specifico:

- a) per *prescrizioni dirette* si intendono le disposizioni volte a fissare norme vincolanti che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandone gli usi e le trasformazioni in rapporto alla tutela. Tali prescrizioni prevalgono automaticamente sulle disposizioni incompatibili di qualsiasi strumento vigente di pianificazione comunale e possono essere accompagnate da misure di conservazione;



- b) per *prescrizioni indirette* s'intendono le disposizioni relative all'attuazione delle diverse destinazioni del territorio anche sulla base degli accordi con i Comuni mediante la redazione di Piani Attuativi di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art.9 relativi agli ambiti individuati dal PTCP.

6. Il PTCP può assumere il valore di Piano paesistico per l'area territoriale di competenza, ai fini e con gli effetti di cui all'art.57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112. La definizione delle disposizioni relative a tale natura del PTCP devono comunque derivare, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990, da accordi tra la Provincia, la Regione e le Amministrazioni competenti. Tali accordi disciplinano anche i conseguenti adeguamenti normativi e cartografici.

Art. 4 Processualità del Piano e varianti

1. Il PTCP, quale strumento di pianificazione e programmazione dinamico, evolve attraverso un'attività costante di aggiornamento, approfondimento, verifica ed adeguamento.
2. Le modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, di cui all'art. 11, comma 4, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e le azioni di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del PTCP non comportano variazione del PTCP.

Art. 5 Disposizioni relative alla pianificazione comunale.

1. Ferme restando le previsioni dei piani di settore regionali, il PTCP, unitamente alle leggi, costituisce il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. 19/2002.
2. Alla data di approvazione del PTCP si considerano immediatamente decadute le previsioni degli strumenti urbanistici comunali in contrasto con le disposizioni del PTCP che prevedono prescrizioni conformative della proprietà.
3. L'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale, intercomunale e di settore, costituisce attuazione del PTCP, ai sensi dell'art. 18, comma 9 della L.R. 19/2002.
4. Dalla data di adozione del PTCP da parte del Consiglio Provinciale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 59 della L.R. 19/2002.
5. Dalla data di adozione del PTCP da parte del Consiglio Provinciale i Comuni non possono adottare strumenti urbanistici generali e loro varianti in contrasto con le presenti norme.
6. Dalla data di approvazione del PTCP si applicano le disposizioni dell'art.18, comma 9, della L.R. 19/2002.



Art. 6 Elaborati costitutivi del PTCP

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione
 - b) Allegati
 - c) Elaborati grafici
 - d) Norme Tecniche di Attuazione
 - e) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Rapporto Ambientale e Allegati
 - f) Tavole delle Regole, di cui all'art. 63
 - g) Valutazione di Incidenza
2. la Relazione è costituita da:
 - a) Tomo I - Quadro delle Strategie di Piano
 - b) Tomo II - Il territorio provinciale: caratteri e tendenze evolutive
3. Gli Allegati sono:
 - a) Allegato I: Scheda per la Verifica di Coerenza del PSC/PSA rispetto agli obiettivi specifici del PTCP
 - b) Allegato II: Repertorio del Patrimonio Architettonico Storico Provinciale
 - c) Allegato III: Classificazione dei centri storici
 - d) Allegato IV: Schede per la progettazione dei Nodi Intermodali
 - e) Allegato V: Schede per la progettazione dei Nodi della Logistica
 - f) Allegato VI: Repertorio delle Geoemergenze
 - g) Allegato VII: Repertorio dei Vincoli Archeologici
 - h) Allegato VIII: Repertorio dei Vincoli Paesaggistici ai sensi della legge 1497 del 1939
 - i) Allegato IX: Repertorio dei Vincoli Architettonici e Culturali
 - j) Allegato X: Vulnerabilità sismica e stima dei danni attesi conseguenti a un terremoto con tempo di ritorno di 475 anni per sezione di censimento ISTAT 2001
 - k) Allegato XI: Schede delle aree da sottoporre a speciale misura di conservazione e delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi
 - l) Allegato XII: Potenziali fonti di finanziamento delle Azioni Strategiche: Integrazione tra le Azioni Strategiche del PTCP e gli strumenti di Programmazione
 - m) Allegato XIII: Schede di sintesi della Progettualità espressa
 - n) Allegato XIV: Progetti Speciali
 - o) Allegato XV: Scheda di rilevamento per le Aree PIP
4. Gli elaborati grafici del PTCP sono:
 - a) Quadro conoscitivo
 - A. Sistema ambientale e storico-culturale
 - Tav. A.1. Fisiografia
 - Tav. A.2. Geolitologia
 - Tav. A.3. Rete idrografica
 - Tav. A.4. Copertura del suolo e Emergenze vegetazionali



- Tav. A.5. Aree naturali protette
 - Tav. A.6. Aree di interesse paesistico (D. Lgs. 22/01/2004, n.42)
 - Tav. A.7. Paesaggi rurali caratterizzanti
 - Tav. A.8. Ambiti ed elementi del patrimonio storico-culturale
 - Tav. A.9. Detrattori ambientali
 - Tav. A.10. Ambiti di paesaggio
- I. Sistema insediativo e della rete infrastrutturale
- Tav. I.1. Variazioni di popolazione
 - Tav. I.2. Caratteri e dinamiche dell'insediamento
 - Tav. I.3. Morfologia dell'insediamento: caratteri e tendenze evolutive
 - Tav. I.4. Dotazione di servizi
 - Tav. I.5. Dotazione di servizi specialistici
 - Tav. I.6. Armatura territoriale
- E. Sistema economico-produttivo
- Tav. E.1. Indicatori sintetici relativi agli addetti alle unità locali
 - Tav. E.2. Ambiti e poli di rilievo per presenze di industrie, artigianato e commercio
 - Tav. E.3. Filiere relative alle risorse locali
 - Tav. E.4. Areali agricoli potenziali
 - Tav. E.5. Consistenza del sistema aziendale (Fonte Infoimprese)
- M. Sistema della mobilità
- Tav. M.1. Rete infrastrutturale
 - Tav. M.2. Poli di attrazione della mobilità
 - Tav. M.3. Flussi di spostamento a scala provinciale per motivo casa-lavoro e casa-affari
 - Tav. M.4. Accessibilità
- R. Rischi ambientali
- Tav. R.1. Pericolosità sismica di base
 - Tav. R.2. Aree suscettibili di effetti sismici locali
 - Tav. R.3. Vulnerabilità sismica media degli edifici ad uso abitativo (calcolata per sezione di censimento ISTAT 2001)
 - Tav. R.4. Indice di rischio sismico relativo (calcolato fra i centri e i nuclei urbani della Provincia)
 - Tav. R.5. Aree in dissesto e a rischio frana
 - Tav. R.6. Aree a rischio e/o pericolo di inondazione
 - Tav. R.7. Analisi dell'erosione costiera (periodo 1998-2006)
 - Tav. R.8. Pericolosità elettromagnetica
 - Tav. R.9. Aree Percorse dal fuoco e rischio incendi
- b) Quadro Strategico
1. Scenario Territoriale Strategico



2. Obiettivo Prioritario 1 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale
 - Tav. O.P.1.1: Progetto “Rete ecologica provinciale”
 - Tav. O.P.1.2: Progetto “Armatura storico-culturale e sistema di fruizione integrata” e “Progetto “Ambiti del turismo verde”
3. Obiettivo Prioritario 2 - Mitigazione dei rischi ambientali
 - Tav. O.P.2.1: Progetto “Rete dell'emergenza” e Progetto “Città e insediamenti sicuri”
 - Tav. O.P.2.2: Progetto “Salvaguardia delle risorse naturali”
4. Obiettivo Prioritario 3 - Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità
 - Tav. O.P.3.1: Progetto “Grandi direttrici”, Progetto “Reti comprensoriali e locali”, Progetto “Rete portuale locale” e Progetto “Sistema logistico per il trasporto delle merci”
 - Tav. O.P. 3.2: Progetto “Mobilità e servizi di trasporto collettivo”
5. Obiettivo Prioritario 4 - Riequilibrio dell'armatura territoriale
 - Tav. O.P.4.1: Progetto “Specializzazione del sistema tripolare” e Progetto “Rifunionalizzazione dei sistemi sovraregionali e locali”
6. Obiettivo Prioritario 5 - Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico
 - Tav. O.P.5.1: Progetto “Riordino morfologico degli insediamenti”
 - Tav. O.P.5.2: Progetto “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative”
7. Obiettivo Prioritario 6 - Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico-produttive specifiche
 - Tav. O.P.6.1: Progetto “Macrofiliera e microfiliera” e Progetto “Polarità produttive locali”

Art. 7 Strumenti d'attuazione del PTCP

1. In rapporto ai diversi contenuti ed alla diversa efficacia delle sue previsioni ai sensi dell'art.3, il PTCP si attua attraverso:

- a) il recepimento negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi dell'art. 4;
- b) la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali secondo le disposizioni del PTCP, ai sensi della LR 19/02;
- c) la formazione dei Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale di cui all'art.9;
- d) la formazione dei Progetti Speciali di cui all'art. 9;
- e) l'attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche provinciale ai sensi dell'art.128 del D.Lgsl.163/2006;
- f) la formazione di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata di competenza regionale;
- g) le Azioni Strategiche di cui al Quadro delle Strategie di Piano di cui all'art.10;



- h) le previsioni contenute nei Piani Paesaggistici d'Ambito di cui all'art.17 bis della L.R. 19/2002;
- i) gli accordi e le intese tra Amministrazioni e tra soggetti privati per l'attuazione delle politiche concordate.

Art. 8 L'interazione tra soggetti e la partecipazione

1. Il procedimento di formazione e attuazione del PTCP risponde al principio della partecipazione tra i soggetti istituzionali interessati alle scelte di pianificazione provinciale.
2. La partecipazione si attua di norma tramite:
 - a) Le Conferenze di pianificazione
 - b) Le Conferenze di servizi
 - c) Gli Accordi di Programma
 - d) I Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale
 - e) I Progetti Speciali.
3. Ai fini partecipativi, ulteriori momenti di diffusione e di dibattito pubblico (Forum permanenti, Tavoli di concertazione, Seminari, ecc.) possono comunque essere organizzati nell'ambito della fase attuativa del PTCP vigente.

Art. 9 Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale e Progetti Speciali

1. Nel caso in cui le prescrizioni del PTCP ai sensi dell'art.3, comma 5 lettera b, prevedano per determinati ambiti territoriali che l'attuazione delle disposizioni sia subordinata all'impegno dei Comuni o di altre Amministrazioni pubbliche di settore regionali, la Provincia avvia la formazione di Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale (PAIS) e di Progetti Speciali (PS) .
2. Il Piano Attuativo d'Interesse Sovracomunale (PAIS) può riguardare i Comuni i cui territori siano interessati dalle previsioni del PTCP che prevedano interventi di pianificazione territoriale relativa ai contenuti delle Azioni Strategiche di cui all'art. 10.
3. Il Progetto Speciale (PS) riguarda territori interessati da azioni integrate di sviluppo che investano tematiche di rilievo sovracomunale o regionale e che necessitano del concorso e della concertazione fra più attori territoriali (pubblici e privati). Gli ambiti dei Progetti Speciali possono essere individuati, oltre che dal PTCP, su specifica manifestazione di interesse dei Comuni interessati o su indicazione della Regione.
4. Il PTCP individua, in sede di prima approvazione, i seguenti Progetti Speciali:
 - a) *Polarità funzionali da strutturare e riqualificare: il "core" dell'Area integrata dello Stretto*
 - b) *Polarità produttive da potenziare e diversificare: il territorio retro portuale di Gioia Tauro*



c) *Polarità produttive da recuperare: Saline Ioniche Sito ex Liquilchimica.*

5. Gli Indirizzi per i Progetti Speciali di cui al comma 4 sono contenuti nell'Allegato XIV: Progetti Speciali.

6. I Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale e/o i Progetti Speciali costituiscono strumenti di attuazione del PTCP e, se attivati in coerenza con i suoi obiettivi e le sue strategie, non danno luogo a variante.

7. La redazione dei PAIS e/o dei PS è preceduta dalla stipula di un Protocollo d'intesa tra la Provincia e il Comune o i Comuni e/o le altre Amministrazioni interessate, nel quale sono fissati:

- a) le modalità di collaborazione
- b) i contenuti dello strumento di attuazione
- c) i contenuti degli atti convenzionali relativi all'attuazione degli interventi previsti.

Art. 10 Disciplina delle Azioni Strategiche

1. Per *azioni strategiche* s'intende il complesso degli interventi pubblici e privati oggetto di atti di pianificazione territoriale di settore o generale, di livello provinciale o comunale, tesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Le Azioni Strategiche previste nel Quadro delle Strategie di Piano di cui all'art. 6, comma 2 lettera a, assumono nel PTCP il carattere di Indirizzi. Esse sono riportate in cartografia nelle Tavole del Quadro Strategico, di cui all'art. 6, comma 4 lettera b. Esse non costituiscono, se non quando esplicitamente indicato, individuazione cartografica a carattere prescrittivo di zone di tutela, di zonizzazione e destinazione urbanistica, di limiti e di tracciati.

3. I Comuni partecipano alla realizzazione degli Obiettivi del PTCP attraverso l'attuazione degli indirizzi contenuti nel Quadro delle Strategie di Piano di cui al comma precedente, per quanto di loro competenza.

4. Ai fini dell'attuazione delle Azioni Strategiche, la Provincia ha facoltà di promuovere programmi e progetti specifici che prevedano anche la formazione di accordi con i soggetti pubblici locali interessati e, se del caso, anche statali al fine di coordinare le rispettive competenze e l'attuazione integrata degli interventi sul territorio. Gli accordi, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990, disciplinano lo svolgimento in collaborazione delle attività d'interesse comune e fissano gli impegni dei rispettivi enti, le risorse finanziarie messe a disposizione, i tempi ed i modi di realizzazione degli interventi.

5. Al fine di concertare preliminarmente le politiche d'intervento contenute negli accordi di cui al comma precedente, la Provincia convoca una Conferenza programmatica con tutti i soggetti coinvolti, anche privati. La Conferenza si conclude con la stipula di un Protocollo d'intesa nel quale le parti pubbliche interessate s'impegnano a sottoporre ai propri organi



collegiali o di direzione le responsabilità e i compiti da assumere per la realizzazione coordinata degli interventi. Nel Protocollo d'Intesa è individuata anche la struttura organizzativa d'apice preposta all'elaborazione definitiva della proposta programmatico-progettuale.

6. Qualora il contenuto del Quadro delle Strategie di Piano attenga, con caratteri di dettaglio alla localizzazione sul territorio degli interventi edilizi od urbanistici, e richieda di conseguenza la variazione degli strumenti urbanistici comunali, i rispettivi Consigli Comunali deliberano l'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle nuove scelte programmatiche.

7. A seguito degli adempimenti di cui al comma 5, i soggetti interessati provvedono alla stipula dell'accordo nel rispetto delle disposizioni del precedente comma 4.

8. Nel caso siano coinvolti soggetti privati, possono essere stipulati con la Provincia atti convenzionali nei quali sono disciplinati gli impegni, anche finanziari, delle parti private ai fini dell'attuazione integrata della proposta programmatico/progettuale.

9. Per l'attuazione delle previsioni del presente articolo è facoltà della Provincia ricorrere alla redazione di Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art.9.

Art. 11 Gestione del piano

1. I compiti di gestione del PTCP sono affidati all'Ufficio del Piano della Provincia di Reggio Calabria, che provvede ad esercitarli attraverso i seguenti adempimenti:

- a) il coordinamento della fase di formazione dei Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale e dei Progetti Speciali di cui all'art. 9 delle presenti NTA;
- b) la partecipazione alla definizione degli strumenti di attuazione del PTCP di cui all'art. 7 delle presenti NTA;
- c) la predisposizione degli adeguamenti del PTCP finalizzati al recepimento degli strumenti di pianificazione sovraordinati;
- d) la predisposizione degli atti connessi ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti del PTCP e la partecipazione alla loro definizione tecnica;
- e) la predisposizione di eventuali varianti al PTCP.

2. All'Ufficio di Piano sono, altresì, affidati i compiti di:

- a) redigere i pareri di coerenza al PTCP degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti;
- b) verificare la coerenza al PTCP dei piani di settore provinciali;
- c) monitorare le trasformazioni territoriali e gli impatti ambientali prodotti dal PTCP e dagli altri strumenti di pianificazione in ambito provinciale.

3. Per la gestione del PTCP l'Ufficio del Piano si avvale del proprio Sistema Informativo Territoriale Provinciale (SITEP), in attuazione dell'art. 72 della LR 19/02. Il SITEP è finalizzato alla raccolta e alla registrazione di elementi conoscitivi e all'elaborazione cartografica ed



alfanumerica di dati territoriali inerenti il PTCP, nonché al supporto delle attività di pianificazione, progettazione, programmazione dei settori dell'Ente.

4. Le basi-dati delle Tavole del PTCP e degli Allegati di cui al precedente art. 6, sono elementi costitutivi del SITEP. Tali basi-dati sono oggetto di periodici aggiornamenti.

5. Al fine di garantire i compiti previsti dall'Ufficio del Piano al precedente comma 2, il SITEP recepisce le elaborazioni cartografiche ed alfanumeriche prodotte dai Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali; tali basi-dati dovranno essere fornite dai Comuni secondo le modalità di scambio dati riportate all'art. 12.

6. I Comuni partecipano all'aggiornamento e all'approfondimento dei dati del SITEP secondo modalità e risorse che saranno successivamente regolamentate dalla Provincia con apposito provvedimento.

Art. 12 Specifiche tecniche per la trasmissione dei dati cartografici

1. I Comuni e gli altri Enti e Amministrazioni locali sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Piano della Provincia copia delle basi dati prodotte nel rispetto delle specifiche tecniche riportate ai commi successivi.

2. I formati da utilizzare per lo scambio dei dati topografici delle Carte Tecniche Numeriche e delle Carte Tematiche prodotte in sede di pianificazione dovranno fare riferimento agli standard di più frequente utilizzazione, secondo quanto riportato dalle Linee Guida della Pianificazione regionale (approvate con D. C. R. del 10 novembre 2006, n. 106) al paragrafo 7.2.5:

- a. formati raster: TIFF georeferenziati;
- b. formati vettoriali: SHAPE e/o DXF.

3. In base al contenuto, i geodati devono essere raggruppati e suddivisi in modo logico in vari strati informativi. I geodati devono essere gestiti tramite l'utilizzo di codici alfanumerici. Gli attributi aggiuntivi devono essere racchiusi separatamente in una o più tabelle relazionate tra loro.

4. I geodati devono essere georeferenziati utilizzando come Base Dati Geografica di Riferimento la CTR 1:5000 della Calabria e, come Sistema Cartografico di Riferimento l'UTM WGS84 fuso 33 Nord. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento per la redazione dei Piani Strutturali Comunali e dei Piani Strutturali in forma Associata, anche al fine di definire "le suddivisioni in sub-unità territoriali tipologicamente e funzionalmente organiche", come disposto dalle Linee Guida della Pianificazione regionale (paragrafo 7.1).



Art. 13 Verifica di coerenza e verifica di compatibilità

1. La verifica di coerenza e compatibilità degli strumenti urbanistici comunali segue le procedure di cui all'art. 27 della LR 19/02.

3. I Comuni, ai sensi dei commi 4 e 4bis del suddetto art. 27 della LR 19/02, effettuano la verifica di coerenza rispetto al PTCP e compilano il Modello di cui all'Allegato I - Scheda per la Verifica di Coerenza del PSC/PSA rispetto agli obiettivi specifici del PTCP, richiamato dall'art. 6, comma 3, delle presenti NTA.

II – LE REGOLE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

1. IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 14 Articolazione del patrimonio culturale e definizioni

1. Il patrimonio culturale della provincia è articolato nelle seguenti categorie:

- a) Beni culturali;
- b) Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- c) Istituti e luoghi della cultura;
- d) Centri storici.

2. I *beni culturali*, di cui al comma 1 lettera a, sono definiti dal D.Lgs 42/2004, art. 10, “cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Rientrano nelle competenze del presente articolo:

- a) Cose immobili e mobili di interesse paleontologico, preistorico e relativo alle primitive civiltà;
- b) Ville, parchi e giardini di interesse artistico o storico;
- c) Siti minerari di interesse storico o etnoantropologico;
- d) Elementi del sistema difensivo;
- e) Architetture del lavoro;
- f) Architetture per il culto;
- g) Preesistenze bizantine;
- h) Architetture civili.



3. Si intendono, inoltre, compresi nelle competenze del comma 2 anche i beni di proprietà privata, rientranti nelle tipologie ivi elencate, per i quali non sia ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del succitato Decreto. I Comuni adottano le necessarie misure di tutela di competenza.

4. I *Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela*, di cui al comma 1 lettera b, sono costituiti dai seguenti beni, così come definiti dal D.L.vo 42/2004, art. 11:

- a) gli affreschi, gli stemmi i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
- b) gli studi d'artista;
- c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52 del D.L.vo 42/2004 (esercizio del commercio in aree di valore culturale);
- d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni;
- e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico;
- f) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
- g) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

5. Gli *Istituti e luoghi della cultura*, di cui al comma 1, lettera c, sono costituiti dai seguenti beni, così come definiti dal D.L.vo 42/2004, art. 101:

- a) musei
- b) biblioteche e archivi
- c) aree e parchi archeologici
- d) complessi monumentali.

6. I centri storici, di cui al comma 1, lettera d, sono definiti come agglomerati urbani di matrice riconoscibile per caratteri insediativi, morfologici e identitari che presentino valore storico, culturale, testimoniale o etno-antropologico, il cui impianto risalga almeno alla prima metà del XX secolo. Ciò in coerenza con quanto stabilito dalle Linee Guida per la pianificazione regionale e con quanto previsto all'art. 48, comma 1 lettera b della L.R. 19/2002, che definisce centri storici "gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale". Il PTCP individua 4 categorie di centri storici ai sensi e per gli affetti dell'art.18 delle presenti NTA.

7. Le prescrizioni e le direttive relative alle specifiche categorie di beni sono contenute negli artt. 15, 16, 17, 18 delle presenti Normative Tecniche di Attuazione.

8. Il PTCP recepisce le disposizioni di tutela stabilite dal D.Lgs 42/2004. Il PTCP recepisce altresì le disposizioni delle Linee Guida della Pianificazione Regionale (par. 7.1.), secondo cui "la tutela e la valorizzazione sono da considerare politiche fondamentali per preservare la memoria della comunità del territorio in cui vive e promuovere lo sviluppo della cultura.



La tutela deve svolgersi attraverso un'adeguata attività conoscitiva volta ad individuare i beni esistenti ed a garantirne la protezione e conservazione per pubblica fruizione, anche attraverso la definizione di provvedimenti che definiscono regole, diritti e comportamenti consoni al patrimonio stesso. La valorizzazione, invece, consiste nella promozione della conoscenza del patrimonio assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, compatibilmente con le necessità della tutela.”

9. I beni di cui al comma 1 sono riportati nell'*Allegato II Repertorio del Patrimonio Architettonico Storico provinciale* di cui all'art.6, comma 3, delle presenti NTA. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, integrano l'elenco dei beni contenuto nel suddetto Repertorio, riportano in cartografia ad una scala adeguata i beni in esso elencati, e ne danno comunicazione all'Ufficio del Piano.

Art. 15 Beni culturali

1. Per i beni culturali di cui all'art.14, commi 2 e 3, delle presenti NTA, non sottoposti alla dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 del D.Lgs 42/2004, la Provincia ed i Comuni interessati stilano un elenco da promuovere presso la competente Soprintendenza e ne propongono l'inserimento nei registri di cui al già richiamato Decreto, artt. 14 e 15.

3. I beni culturali devono essere adeguatamente conservati, valorizzati ed adibiti ad usi compatibili con il loro carattere storico o artistico.

4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:

- a) Precisare a scala adeguata la localizzazione puntuale dei manufatti singoli e i perimetri delle aree di cui all'art.14, comma 2.
- b) Evidenziare la localizzazione dei beni culturali presenti sul territorio di competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 9.
- c) Individuare, nel caso di beni isolati completamente o parzialmente, aree di pertinenza e di adiacenza e definire cartograficamente ambiti e/o fasce di rispetto adeguati, per garantire, ove possibile, la tutela anche percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti.
- d) Proporre (nel caso di beni inseriti completamente in un tessuto insediativo) specifiche misure di tutela del contesto (quinte architettoniche contigue e prospicienti e spazi liberi adiacenti come strade, piazze, slarghi).
- e) Precisare le norme di uso e di intervento compatibili con la natura e le condizioni d'uso consolidate dei siti.
- f) Stilare un elenco di priorità dei beni culturali le cui condizioni di degrado e/o abbandono impongono il ricorso ad interventi da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di evitare la perdita di testimonianze culturali significative.



Art. 16 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Per i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela di cui all'art.14, comma 4, il PTCP promuove ogni azione utile alla salvaguardia e alla valorizzazione dei suddetti beni.
2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:
 - a) elencare i beni presenti sul proprio territorio comunale, rientranti nelle competenze del presente articolo e disciplinare particolari prescrizioni costruttive finalizzate alla conservazione dei caratteri morfologici, tipologici e materici originari.
 - b) Stilare un elenco di priorità dei beni le cui condizioni di degrado e/o abbandono impongono il ricorso ad interventi da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di evitare la perdita di testimonianze culturali significative.

Art. 17 Istituti e luoghi della cultura

1. Per gli Istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 14, comma 5, il PTCP promuove ogni azione utile alla salvaguardia, valorizzazione e fruibilità ai sensi degli artt. 102, 103, 104, 112, 113 e seguenti, del D.Lgs 42/2004.
2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:
 - a) Individuare tutti gli Istituti e i luoghi della cultura esistenti e prescrivere, le modalità di intervento al fine di assicurare la conservazione e garantirne l'accessibilità e la fruibilità, in particolare per le fasce deboli.
 - b) Individuare con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle aree archeologiche soggette a vincolo.
 - c) Definire adeguate fasce contermini alle aree archeologiche, di cui alla lettera b, necessarie a garantire la tutela percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti archeologici; in queste fasce dev'essere operata una valutazione dettagliata della compatibilità tra beni archeologici e usi insediativi.
 - d) Stilare un elenco di priorità dei beni di cui al comma 1 le cui condizioni di degrado e/o abbandono impongono il ricorso ad interventi da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di evitare la perdita di testimonianze culturali significative.
3. La Provincia, di concerto con la competente Soprintendenza, promuove l'individuazione delle "aree di interesse archeologico" definite come "aree non soggette a vincolo, dove ritrovamenti accertati dalla Soprintendenza fanno ipotizzare la presenza di giacimenti archeologici di qualche interesse".
4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, recepiscono la localizzazione delle aree di cui al comma 3 e definiscono adeguate misure cautelative in caso di esecuzione di interventi.



5. Dal momento dell'adozione del PTCP, in attesa dell'adeguamento della strumentazione urbanistica, i Comuni sono tenuti ad applicare misure temporanee di salvaguardia dei siti di cui al comma 1 individuati sul proprio territorio. Sono consentiti unicamente gli usi agricoli, se preesistenti all'adozione del PTCP.

Art. 18 Centri storici

1. Il PTCP attribuisce particolare valore ambientale e culturale ai centri storici della provincia, e ne favorisce la tutela e valorizzazione.

2. Il PTCP individua le seguenti tipologie di centri storici, riportati nell'Allegato 3 – Classificazione dei centri storici (di cui all'art. 6, comma 3):

- a) *Centri storici rilevanti* nei quali è riconoscibile un chiaro impianto insediativo storico ben conservato, con architetture singole e complessi monumentali di considerevole valore storico-artistico.
- b) *Centri storici di interesse* nei quali, pur in assenza di episodi di rilevante carattere monumentale, l'impianto insediativo storico è fortemente caratterizzante e riconoscibile e la consistenza dell'edificato presenta elementi di qualità storico-architettonica; in questa categoria sono comprese prevalentemente due tipologie di centri storici risalenti a due periodi storici caratterizzanti per il territorio provinciale:
 - i centri storici di matrice medievale;
 - i centri storici di fondazione post-sismica riferibili ai due terremoti del 1783 e del 1908.
- c) *Centri storici minori* nei quali è prevalente il valore storico-testimoniale e identitario rispetto a quello artistico-monumentale.
- d) *Centri e Borghi abbandonati o in fase di abbandono*, nei quali è emergente il valore di testimonianza del presidio insediativo del territorio provinciale.

3. La tutela dei centri storici è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità alla legislazione e alla pianificazione regionale. Il PTCP si adegua alle indicazioni dell'art. 48 della LR 19/02 che impegna la Regione ad adottare norme per l'identificazione dei Centri storici ed a redigere un apposito Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico.

4. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regionali, ed in aderenza con quanto indicato dalle Linee Guida per la pianificazione regionale (al par. 5.8.2.), I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive per tutte le categorie di centri storici:

- a) individuare i fattori di rischio che minacciano il patrimonio storico-edilizio, architettonico, archeologico e artistico;
- b) individuare i "valori" del patrimonio stesso come risorsa per lo sviluppo sostenibile;
- c) definire ed attuare un politica integrata in grado di rimuovere i rischi e il degrado e di valorizzare le risorse.



5. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, definiscono i perimetri degli ambiti urbani di valore storico-testimoniale definibili come “centro storico” e ne individuano i fondamentali caratteri identitari, con particolare attenzione:

- alla morfologia urbana
- alle tipologie insediative
- alle modalità costruttive
- agli elementi del patrimonio culturale
- al rapporto con il contesto ambientale e paesaggistico circostante.

6. Per i *Centri storici rilevanti e per i Centri storici di interesse*, di cui al comma 2 lettere a, b, I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Disciplinare interventi di conservazione delle caratteristiche storico-morfologiche, architettoniche e tipologiche degli insediamenti, laddove esse risultano riconoscibili e significative, evitando sostituzioni edilizie che siano in contrasto con i caratteri tipici e/o che alterino l’equilibrio del centro storico o di parti significative di esso.
- b) Favorire il recupero della qualità identitaria del paesaggio urbano ed il suo mantenimento nel tempo, attraverso norme volte a:
 - preservare e/o ricostituire i caratteri morfologici e tipologici tipici del centro ed evitare interventi che alterino l’equilibrio complessivo dell’insediamento storico, che siano in contrasto con i caratteri tipici o che ne ostacolino il reintegro;
 - evidenziare l’impianto originario della viabilità e della rete locale dei percorsi, sia all’interno del centro, che nelle sue connessioni con l’esterno;
 - definire modalità d’intervento sul patrimonio edilizio storico rispondenti ai fattori stilistici, estetici e costruttivi tipici del centro;
 - garantire, all’interno e ai margini del perimetro del centro storico, dove è consentita nuova edificazione, un completo inserimento nel tessuto edilizio esistente in termini tipologici, costruttivi ed architettonici;
 - garantire una destinazione d’uso degli immobili e degli spazi aperti congruente con i caratteri distintivi dell’ambito urbano interessato;
 - evitare alterazioni nel rapporto con il contesto ambientale e paesaggistico circostante e migliorare la qualità della percezione dell’insediamento dall’esterno.
- c) Distinguere le parti del territorio comunale che conservano, nelle caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario, nella tipologia e qualità dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione.
- d) Perimetrare le parti dei centri antichi ed i nuclei storici nei quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.



- e) Prevedere l'insediamento di funzioni di servizio ed economiche, compatibili con i precedenti punti, che agevolino il processo di recupero utilizzando in modo sinergico le peculiari caratteristiche del tessuto storico.

7. Per i *centri storici minori* di cui al comma 2, lettera c, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Disciplinare interventi finalizzati a conservare le caratteristiche storico-morfologiche, architettoniche e tipologiche degli insediamenti, laddove esse risultano riconoscibili e significative.
- b) Mantenere i caratteri tipici del paesaggio urbano, delle sue tipologie consolidate e dei suoi episodi edilizi significativi.
- c) Garantire la tutela dei caratteri culturali e identitari dei centri.

8. Per i *centri e i borghi abbandonati o in fase di forte spopolamento* di cui al comma 2, lettera d, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Definire il perimetro dei tessuti edilizi di valore storico-testimoniale, distinguendo tra tessuti integri e tessuti ruderizzati, individuarne i fondamentali caratteri storico-architettonici.
- b) Individuare i beni puntuali degni di interesse, ai sensi dell'art. 14.
- c) Definire un quadro di interventi funzionale a:
 - Tutelare i valori ambientali, paesaggistici ed ecologici dell'ambito in cui i borghi si collocano.
 - Conservare i manufatti architettonici.
 - Tutelare la conformazione morfologica e della vegetazione esistente (es. grandi alberi cresciuti dentro gli edifici).
 - Regolare le modalità e limiti di accesso ai borghi stessi.
 - Individuare eventuali contenitori architettonici per funzioni divulgative, espositive, informative.

9. Il PTCP promuove interventi coerenti con i contenuti dell'art. 35 della L.R. 10/2003 secondo cui "la Regione Calabria promuove e finanzia interventi localizzati prioritariamente nei centri storici dei Comuni ricadenti nelle aree protette nazionali e regionali per la realizzazione di interventi di restauro conservativo, valorizzazione e ristrutturazione edilizia, così come individuati negli strumenti urbanistici comunali vigenti. I recuperi e le ristrutturazioni dovranno attenersi ai materiali e alle tecnologie più tradizionali rispondenti alle caratteristiche architettoniche urbane. Nei centri storici vengono incentivati programmi di risparmio energetico e di sperimentazione di tecnologie innovative per la diversificazione dell'energia, per il riciclaggio e la raccolta differenziata integrale, nonché per l'uso di materiali tradizionali presenti nell'area secondo criteri di rinnovabilità degli stessi."

10. Il perimetro dei centri storici, di cui al comma 5, deve essere definito in apposita cartografia entro 180 giorni dall'adozione del PTCP, ed approvato con Delibera del Consiglio Comunale. Il perimetro, così definito, è inviato alla Provincia per l'approvazione.



11. Dalla data di adozione del PTCP, fino alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 10, all'interno del perimetro delle Zone A dei PRG vigenti sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; sono vietati i mutamenti d'uso e si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 59 della L.R. 19/2002 e di cui all'art. 12, comma 3, del DPR 380/2001. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani attuativi di Recupero approvati.

2. IL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Art. 19 Articolazione del patrimonio ambientale e paesaggistico e definizioni

1. Il patrimonio ambientale e paesaggistico della provincia è articolato nelle seguenti categorie:

- a) Le Aree naturali protette
- b) La Rete Natura 2000
- c) La Rete Ecologica
- d) Gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico
- e) I beni paesaggistici tutelati per legge
- f) Gli Ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale
- g) Le Invarianti del paesaggio da tutelare
- h) I Paesaggi strutturanti.

2. Sono Aree naturali protette, di cui al comma 1 lettera a, ai sensi della L. 394/1991:

- a) I Parchi Nazionali
- b) I Parchi Naturali Regionali (contemplati anche nel Sistema regionale delle aree protette di cui alla L.R. 10/2003)
- c) Le Riserve naturali.

3. Fanno parte della Rete Natura 2000, di cui al comma 1 lettera b, le seguenti aree individuate nella Direttiva Uccelli 79/709/CE e nella Direttiva Habitat 92/43/CE e disciplinate nel Sistema regionale delle aree protette di cui alla L.R. 10/2003:

- a) Le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- b) I Siti di Interesse Comunitario (SIC)
- c) I Siti di Interesse Nazionale (SIN)
- d) I Siti di Interesse Regionale (SIR)

4. Sono aree della Rete Ecologica, di cui al comma 1 lettera c:

- a) Le Core Areas
- b) Le Buffer zones
- c) I Corridoi ecologici
- d) Le Aree costiere della Rete Ecologica Provinciale



- e) La Rete Ecologica Locale: corsi d'acqua e boschi
5. Sono Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui al comma 1 lettera d):
- a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali
 - b) Le ville, giardini e parchi
 - c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici
 - d) Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico.
6. Gli art. 4 e 5 della LR 21/2010 non si applicano alle aree di cui al comma 3, lettere c, d, oltre che alle aree di cui al comma 4, lettere b, c, d, e, del presente articolo.

Art. 20 Aree naturali protette. Disciplina

1. Le Aree protette di cui all'art. 19 comma 2, sono costituite da:
- a) il Parco Nazionale d'Aspromonte
 - b) il Parco Regionale delle Serre
 - c) il Parco Regionale Marino Riviera del Gelsomino
2. Il PTCP recepisce la cartografia riportata nell'atto istitutivo dei Parchi e delle Riserve e nei relativi strumenti di pianificazione e gestione, i cui perimetri sono riportati nella Tav. A.5. Ogni ulteriore redazione o aggiornamento degli stessi viene recepito dal PTCP.
3. Il PTCP recepisce le norme nazionali e regionali che regolano i Parchi e le Riserve; recepisce gli indirizzi e le norme di tutela contenuti nei regolamenti e nei Piani di Parco, e nei regolamenti e Piani di assetto naturalistico delle Riserve per quanto riguarda i territori di competenza degli stessi. Recepisce altresì le disposizioni di cui alle Linee Guida per la pianificazione regionale (par. 7.1.) secondo cui "la tutela e la valorizzazione sono da considerare politiche fondamentali per preservare la memoria della comunità del territorio in cui vive e promuovere lo sviluppo della cultura. La tutela deve svolgersi attraverso un'adeguata attività conoscitiva volta ad individuare i beni esistenti ed a garantirne la protezione e conservazione per pubblica fruizione, anche attraverso la definizione di provvedimenti che definiscono regole, diritti e comportamenti consoni al patrimonio stesso. La valorizzazione, invece, consiste nella promozione della conoscenza del patrimonio assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, compatibilmente con le necessità della tutela."
4. Il PTCP contribuisce al perseguimento degli obiettivi di mantenimento, miglioramento, tutela, valorizzazione e ricostituzione del patrimonio naturalistico delle aree protette ricadenti nel territorio provinciale, così come disposto dalle Linee Guida per la pianificazione regionale (al par. 3.4.2.).



5. Per le “aree contigue” ai Parchi ed alle Riserve, ai sensi dell’art. 32 della L.394/1991, in attesa della loro eventuale definizione, si applicano le prescrizioni contenute nel presente PTCP all’art. 24 relativo alle Buffer Zones; le stesse costituiscono riferimento ai fini dell’intesa di cui al succitato art. 32.

6. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Indicare, in apposita cartografia ad una scala di rappresentazione adeguata alle finalità di tali strumenti, i perimetri dei Parchi e delle Riserve così come definiti dalle leggi istitutive e dai relativi strumenti di pianificazione.
- b) Definire adeguate strategie di sviluppo tendenti a favorire la tutela e la valorizzazione degli ambiti dei Parchi e delle Riserve ricadenti nel territorio di competenza, anche in riferimento alle strategie definite dal presente PTCP per la valorizzazione del patrimonio ambientale e contenute nel Quadro delle Strategie di Piano di cui all’art. 10.
- c) Definire ed individuare il perimetro su adeguata cartografia delle aree che per il loro interesse naturalistico possano costituire ampliamenti delle aree contigue di cui al comma 5 del presente articolo.
- d) Individuare su idonea cartografia i punti di localizzazione di detrattori ambientali presenti sul territorio comunale di competenza (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.

Art. 21 Rete Natura 2000. Disciplina

1. Le aree che compongono la Rete Natura 2000, di cui all’art. 19, comma 3, sono definite ai sensi della LR 10/2003 come habitat o ambienti di limitata estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico.

2. Il PTCP recepisce la cartografia riportata nell’atto istitutivo delle aree di cui al comma precedente e nei relativi strumenti di pianificazione e gestione, i cui perimetri sono riportati nella Tav. A.5. Ogni ulteriore redazione o aggiornamento degli stessi viene recepito dal PTCP.

3. Il PTCP recepisce le norme e disposizioni di carattere comunitario, nazionale e regionale riguardanti i SIC, i SIN, i SIR e le ZPS presenti nel territorio provinciale. Recepisce altresì i contenuti del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria, nonché le misure di tutela di cui alle Linee Guida per la pianificazione regionale (par. 7.1.) secondo cui “la tutela e la valorizzazione sono da considerare politiche fondamentali per preservare la memoria della comunità del territorio in cui vive e promuovere lo sviluppo della cultura. La tutela deve svolgersi attraverso un’adeguata attività conoscitiva volta ad individuare i beni esistenti ed a garantirne la protezione e conservazione per pubblica fruizione, anche attraverso la definizione di provvedimenti che definiscono regole, diritti e



comportamenti consoni al patrimonio stesso. La valorizzazione, invece, consiste nella promozione della conoscenza del patrimonio assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, compatibilmente con le necessità della tutela.”

4. Il PTCP contribuisce al perseguimento degli obiettivi di mantenimento, miglioramento, tutela, valorizzazione e ricostituzione del patrimonio naturalistico delle aree protette ricadenti nel territorio provinciale, così come disposto dalle Linee Guida per la pianificazione regionale, al par. 3.4.2.

5. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici vigenti attuano le seguenti direttive:

- a) Ricepire le indicazioni fornite dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria.
- b) Individuare, ad una scala di rappresentazione appropriata, i confini delle aree del comune o dei comuni interessate dalla presenza di SIC, SIN, SIR, ZPS.
- c) Definire norme e criteri volti a favorire la tutela e la valorizzazione delle aree di cui al comma precedente, con particolare riguardo all’incidenza su di essi dei caratteri e delle dinamiche insediative.
- d) Individuare su idonea cartografia i punti di localizzazione di detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9) presenti sul territorio comunale di competenza e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.

Art. 22 Rete Ecologica

1. La Rete Ecologica di cui all’art.19 comma 4, è definita e articolata dal PTCP per il proprio territorio secondo quanto rappresentato alla Tav. O.P.1.1 nel rispetto dei contenuti del Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale - POR 2000-2006, misura 1.10, (pubblicato sul Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004) e delle Linee Guida per la pianificazione regionale, al par. 3.2.1.

2. La Rete Ecologica è finalizzata a:

- a) Costituire, a livello provinciale, un sistema interconnesso di habitat da valorizzare e di cui salvaguardare la biodiversità.
- b) Contribuire alla ricostituzione della qualità del paesaggio provinciale.
- c) Ridurre le condizioni di degrado ambientale e le pressioni antropiche sul sistema naturalistico.
- d) Contribuire alla realizzazione della Rete ecologica regionale e nazionale.

3. Il PTCP assume come obiettivo il mantenimento di una adeguata estensione superficiale e l’incremento del grado di connessione tra di essi (“connettività ecologica”) per rendere disponibile un adeguato ammontare di habitat e risorse per le specie animali e vegetali e consentire le dinamiche degli individui nello spazio, nella convinzione che una strategia



basata esclusivamente sulla istituzione di aree protette non possa garantire la conservazione di popolazioni, ecosistemi e processi ecologici.

4. La predisposizione di progetti che coinvolgano aree della Rete Ecologica di cui al comma 1 devono comprendere gli accorgimenti e le tecniche di deframmentazione ecologica consolidate più consone per gli specifici ecosistemi.

5. Per quanto attiene alle misure prioritarie di deframmentazione ecologica, i Comuni, secondo quanto specificato dall'Obiettivo Prioritario 1 (Azione Strategica 7) nel Quadro delle Azioni Strategiche, si attengono i seguenti indirizzi:

- a) Riqualificazione urbana e progettazione integrata fortemente orientata verso obiettivi di qualità ambientale ed ecosistemica, basata sui criteri propri della Rete Ecologica, mediante la riduzione delle tendenze alla saturazione e il mantenimento di varchi significativi.
- b) Mitigazione della frammentazione generata da nastri infrastrutturali di grandi dimensioni.
- c) Risanamento e riqualificazione ecologica di aree compromesse dalla presenza di detrattori ambientali interni agli ambiti della Rete Ecologica.

Le aree interessate sono riportate nella Tav. O.P.1.1 del Quadro Strategico.

Art. 23 Rete Ecologica: le Core Areas. Disciplina integrativa.

1. Le Core Areas sono definite dalle Linee Guida per la pianificazione regionale, al par. 3.2.1, come aree centrali coincidenti con ambiti già sottoposti o da sottoporre a tutela ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare che esprimono un alto contenuto di naturalità.

2. Il PTCP considera dette aree come invarianti del sistema naturalistico e patrimonio da valorizzare, nelle quali la specie guida possa conservare qualità e quantità accettabili nel tempo. Nel territorio provinciale esse includono:

- a) Ecosistemi forestali (Zone A e Zone B del Parco Nazionale dell'Aspromonte, Zone A e zone B del Parco Regionale delle Serre);
- b) Ecosistemi marini (Parco Marino Regionale della Riviera del Gelsomino);
- c) Ecosistemi complessi rilevanti per il mantenimento della biodiversità e degli habitat (Siti di Interesse Comunitario, Siti di Interesse Nazionale, Siti di Interesse Regionale).

3. Dalla data di adozione del PTCP, in dette aree:

- a) è esclusa la previsione di nuovi insediamenti di cave, discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, aree ASI, aree PIP, stabilimenti industriali, insediamenti commerciali per la media e grande distribuzione.
- a) È consentita l'edificazione limitatamente ai casi di attrezzature di comprovata utilità pubblica; le proposte progettuali dovranno essere accompagnate, in ogni caso, da un'apposita Relazione contenente lo Studio delle alternative di progetto, la



Valutazione di incidenza sulla Rete Ecologica e le Misure correttive per la minimizzazione degli impatti e degli effetti.

4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, fatte salve le disposizioni del Piano del Parco dell'Aspromonte, del Piano del Parco delle Serre e del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria sugli specifici territori, attuano le seguenti direttive:

- b) Ricepire e riportare in idonea cartografia, ad una scala di rappresentazione adeguata, i perimetri ufficiali delle Core Areas, richiamando la fonte ufficiale del suddetto perimetro;
- c) Definire un quadro di interventi finalizzato a mantenere le Core Areas esistenti e a migliorarle dal punto di vista ecologico;
- d) Individuare i punti di interferenza con attrezzature viarie e ferroviarie e con i detrattori (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9) presenti sul territorio comunale di competenza e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- e) Prevedere, in caso di nuovi interventi, misure di deframmentazione adeguate, in coerenza con l'art. 22 delle presenti NTA.

Art. 24 Rete Ecologica: le Buffer Zones. Disciplina

1. Le Buffer zones sono definite dalle Linee Guida per la pianificazione regionale, al par. 3.2.1, come zone contigue e fasce di rispetto adiacenti alle aree centrali, che costituiscono il nesso tra la società e la natura; in tali aree è necessario attuare una politica corretta di gestione dei fattori abiotici e biotici e di quelli connessi con l'attività antropica.

2. Il PTCP considera dette aree come aree destinate a migliorare la qualità e a diminuire i fattori di rischio per le Core Areas di cui all'art. 23, esercitando una funzione protettiva nei loro confronti. L'efficacia della funzione di protezione e di filtro rispetto alle pressioni antropiche esterne al nodo deve essere garantita da adeguate modalità di uso del suolo.

3. La delimitazione delle Buffer Zones è contenuta nella Tav. O.P.1.1. del Quadro Strategico. I perimetri definitivi saranno stabiliti nei tempi e nelle modalità di cui all'art. 63 delle presenti NTA.

4. Dalla data di adozione del PTCP, in dette aree:

- a) è esclusa la previsione di nuovi insediamenti di cave, discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, aree ASI, aree PIP, stabilimenti industriali, insediamenti commerciali per la media e grande distribuzione.
- b) È consentita l'edificazione, a condizione che le modalità di trasformazione insediativa non pregiudichino i caratteri ecologici delle adiacenti Core Areas.

5. I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:



- a) Definire a scala di maggiore dettaglio le Buffer Zones, disegnando con precisione i perimetri che in ogni caso non possono essere inferiori a quelli indicati alla Tav. O.P. 1.1. del Quadro Strategico.
- b) Disciplinare gli interventi di rinaturalizzazione in coerenza con quanto stabilito dagli strumenti di governo del territorio e di gestione delle limitrofe Core Areas in modo da evitare l'introduzione di elementi estranei alla componente vegetazionale esistente.
- c) Individuare i punti di interferenza con attrezzature viarie e detrattori presenti sul territorio comunale di competenza (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- d) Limitare la previsione di tracciati di nuove infrastrutture viarie (e ferroviarie) che potrebbero generare interferenza con le Core Areas ai casi di comprovata utilità pubblica; le proposte progettuali dovranno essere accompagnate, in ogni caso, da un'apposita Relazione contenente lo Studio delle alternative di progetto, la Valutazione di incidenza sulla Rete Ecologica e le Misure correttive per la minimizzazione degli impatti e degli effetti.

Art. 25 Rete Ecologica: i Corridoi ecologici. Disciplina

1. I Corridoi ecologici assolvono il ruolo di connettere le aree di valore naturale localizzate in ambiti terrestri e marini; sono definiti dalle Linee Guida per la pianificazione regionale, al par. 3.2.1, come strutture di paesaggio preposte al mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi biotopi, finalizzate a supportare lo stato ottimale della conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto valore naturalistico, favorendone la dispersione e garantendo lo svolgersi delle relazioni dinamiche..
2. Il PTCP considera dette fasce di connessione come necessarie a favorire l'interscambio tra Core Areas. I corridoi ecologici si dividono in Corridoi primari e Corridoi complementari.
3. I Corridoi primari corrispondono alla dorsale appenninica centrale che si configura come direttrice esterna di connettività ecologica nelle due direzioni principali:
 - a) verso la Sicilia, per la connessione tra il Parco Nazionale dell'Aspromonte, le due aree marine protette della Costa Viola (compresa la ZPS) e la Rete Ecologica Regionale siciliana nella quale il primo nodo è rappresentato da Capo Peloro;
 - b) verso nord per la connessione tra il Parco Nazionale dell'Aspromonte e il sistema dei parchi della regione di cui il primo nodo è rappresentato dal Parco Regionale delle Serre.
4. I Corridoi complementari possono comprendere fiumare e torrenti ad alta naturalità di connessione tra le Core Areas, fasce di agroecosistemi di connessione tra le Core Areas, fasce vegetate litoranee, aree a forte caratterizzazione vegetazionale dove esistono specie minacciate di estinzione e specie vulnerabili, aree a naturalità molto alta di completamento alla matrice naturale primaria. Il PTCP definisce i seguenti corridoi complementari:



- a) Dorsale S.Elia-Aspromonte
- b) Dorsale Collina di Pentimele-Aspromonte
- c) Fiumara di Melito
- d) Fiumara Amendolea
- e) Dorsale Capo Spartivento-Aspromonte
- f) Fiumara Novìto
- g) Fiumara Stilaro
- h) Fiume Mesima
- i) Fiume Petrace
- j) Fiumara Torbido
- k) Fiumara San Pasquale.

5. Fatte salve le misure più restrittive oggetto di vincoli idrogeologici o di disposizioni del piano di assetto idrogeologico (PAI), e con l'esclusione del Territorio Urbanizzato, dalla data di adozione del PTCP, all'interno dei perimetri dei Corridoi ecologici:

- a) E' vietata la previsione di nuovi insediamenti di cave, discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, aree ASI, aree PIP, stabilimenti industriali, insediamenti commerciali per la media e grande distribuzione.
- b) È consentita l'edificazione, a condizione che le modalità di trasformazione insediativa non pregiudichino i caratteri ecologici delle adiacenti Core Areas.

6. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Definire a scala di maggiore dettaglio i tratti dei Corridoi ecologici per i territori di loro competenza, curando di non escludere alcuna parte delle aree delimitate nella Tav. O.P.1.1 del Quadro Strategico; la dimensione indicativa riportata nella suddetta Tavola è da considerarsi come ipotesi minima che i Comuni potranno provvedere ad ampliare, anche in modo non uniforme.
- b) Individuare eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a carattere locale, che possono contribuire al rafforzamento della Rete Ecologica.
- c) Individuare le aree libere, all'interno del Territorio Urbanizzato (come definito dall'art. 54, comma 2 delle presenti NTA), da sottoporre a divieto di saldatura insediativa in quanto necessarie a garantire la continuità ecologica.
- d) Individuare i punti di interferenza con attrezzature viarie e detrattori presenti sul territorio comunale di competenza (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.

7. I Comuni, nella definizione dei perimetri effettivi dei Corridoi ecologici, di cui al comma 6 lettera a, si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) Presenza di un confine fisico longitudinale del Corridoio (crinale, sponda, letto, fascia altimetrica, versante, limite di pianoro, ecc.);



- b) Possibilità di connessione tra due o più Core Areas e tra una o più Core Areas e le Aree Costiere (di cui all'Art. 26);
- c) Presenza di aree periurbane e/o di frangia anche interessate da caratteri di degrado e di frammentazione;
- d) Esistenza di aree a forte caratterizzazione vegetazionale, con particolare attenzione per quelle dove esistono specie minacciate di estinzione e specie vulnerabili, e di aree a naturalità elevata indicate alla Tav. A.4 del Quadro Conoscitivo;
- e) Presenza di fasce di agroecosistemi di rilevante interesse limitrofe alle Core Areas;
- f) Presenza di aste fluviali con le relative fasce riparie.

8. La delimitazione dei Corridoi ecologici è contenuta nella Tav. O.P.1.1. del Quadro Strategico. I perimetri definitivi saranno stabiliti nei tempi e nelle modalità di cui all'art. 63 delle presenti NTA.

Art. 26 Aree costiere della Rete Ecologica Provinciale. Disciplina

1. Le aree costiere sono riportate alla Tav. O.P.1.1. del Quadro Strategico. I perimetri definitivi saranno stabiliti nei tempi e nelle modalità di cui all'art. 63 delle presenti NTA.

2. Il PTCP recepisce quanto stabilito dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, art.142, comma 1 lettera a, e considera le Aree costiere come ambiti ad elevato potenziale ambientale e paesaggistico, prioritari per garantire la massima continuità tra le aree protette e per riattivare il potenziale ecologico dell'ambiente costiero.

3. Sono Aree costiere della Rete Ecologica Provinciale disciplinate dal presente articolo i tratti di costa compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, definiti dal succitato D.Lgs, compresi nelle Core Areas, nelle Buffer Zones e nei Corridoi ecologici.

4. Per le Aree costiere non ricadenti nei perimetri delle aree di cui al comma 3 si rimanda all'art. 59 delle presenti NTA.

5. Ai fini della determinazione delle aree costiere, in assenza di rilievi di una linea di riva più aggiornata, si considera come linea di battigia di riferimento quella risalente all'anno 2006 (o suoi aggiornamenti) e disponibile presso il Sistema Informativo Territoriale Provinciale di cui all'art.11.

6. Il PTCP tutela le Aree costiere libere da edificazione, favorisce il risanamento delle aree costiere degradate e promuove la riqualificazione delle aree edificate, in coerenza con quanto stabilito dalle Linee Guida della Pianificazione regionale (al par. 2.2.2) secondo cui "il progetto per la costa è un progetto di sottrazione (togliere il costruito in eccesso, degradato e illegittimo), di rinaturalizzazione (aggiungere spazi verdi), di riqualificazione (ridare senso e significato al costruito abusivo o legale), di spazi pubblici di qualità e attrezzature che nutrono e sostengono realmente lo sviluppo turistico e l'integrazione tra la



costa, il suo entroterra storico e l'interno montano". La Provincia promuove altresì un'unitaria azione di gestione e di pianificazione con la partecipazione degli Enti interessati.

7. Per le Aree costiere della Rete Ecologica provinciale si applica, in aggiunta alle previsioni di cui all'art. 59 delle presenti NTA, la disciplina seguente:

- a) Per le Aree costiere ricadenti nelle Core Areas le disposizioni dell'art.23
- b) Per le Aree costiere ricadenti nelle Buffer Zones le disposizioni dell'art. 24
- c) Per le Aree costiere ricadenti nei Corridoi ecologici le disposizioni dell'art. 25.

Art. 27 Rete Ecologica: Corsi d'acqua e aree boscate

1. Rientrano nelle competenze del presente articolo le aree comprendenti le aree boscate e le fasce contermini ai fiumi e ai corsi d'acqua, definite dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, art.142.

2. Le "fasce contermini", di cui al comma 1 vengono determinate in base ai seguenti criteri, fatti salvi i vincoli più restrittivi del P.A.I.:

- a) Per i territori posti sul piano altimetrico da 0 a 400 m. slm, le fasce contermini ai fiumi e ai corsi d'acqua sono comprese in una distanza di 120 m., a destra e a sinistra delle sponde dell'alveo ordinario.
- b) Per i territori posti sul piano altimetrico superiore a 400 m. slm, le fasce contermini ai fiumi e ai corsi d'acqua sono comprese in una distanza di 90 m., a destra e a sinistra delle sponde dell'alveo ordinario.
- c) A fini di tutela idrogeologica nelle fasce contermini ai fiumi e ai corsi d'acqua ricadenti nel Territorio Urbanizzato, così come definito ai sensi del comma 2 dell'art. 54 delle presenti NTA, il vincolo di inedificabilità assoluta, e le prescrizioni di cui al comma 5, si applicano alle fasce comprese in una distanza pari a dieci metri dalle sponde dei fiumi. Tale prescrizione deve essere, comunque, osservata su tutto il territorio comunale per i procedimenti in materia urbanistica ed edilizia avviati dai Comuni prima dell'adozione delle presenti norme.

3. Il PTCP recepisce quanto stabilito dal succitato D.Lgs e considera i corsi d'acqua e le aree boscate come ambiti ad elevato potenziale ambientale e paesaggistico, vere e proprie componenti locali della Rete Ecologica.

4. Il PTCP tutela le aree di cui al comma 1, promuove la strutturazione di componenti locali della Rete Ecologica, attiva procedure e azioni per la rigenerazione degli ecosistemi, dispone la ricostituzione di sistemi di naturalità rilevante d'ambito da strutturare a cura dei PSC.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 36 concernente il rischio di inondazioni, dalla data di adozione del PTCP, nelle aree di cui al comma 1:



- a) E' vietata la realizzazione di nuovi insediamenti, nuova urbanizzazione a scopo residenziale, nonché di attrezzature di uso collettivo, turistiche di qualsiasi tipo (anche precarie) e di opere di impermeabilizzazione e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura, ad eccezione di:
- interventi idraulici predisposti dalle Autorità competenti;
 - attrezzature di uso pubblico come percorsi e spazi di sosta pedonale, parchi ed aree a verde;
 - tracciati di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie di comprovata utilità pubblica come nuove infrastrutture in attraversamento che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo; le proposte progettuali dovranno essere accompagnate, in ogni caso, da un'apposita Relazione contenente lo Studio delle alternative di progetto, la Valutazione di incidenza sulla Rete Ecologica e le Misure correttive per la minimizzazione degli impatti e degli effetti.
 - opere di infrastrutturazione agricola e funzionali all'esercizio della silvicoltura.
- b) E' vietata:
- la dispersione dei reflui non adeguatamente trattati;
 - la realizzazione di discariche di qualunque tipo, di impianti di trattamento e di stoccaggio di rifiuti, di impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura;
 - qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi).

6. Fatte salve le misure più restrittive oggetto di vincoli idrogeologici o di disposizioni del piano di assetto idrogeologico (PAI), i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, per quanto riguarda le aree di cui al comma 1 del presente articolo, attuano le seguenti direttive:

- a) Definire con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle aree indicate al comma 2;
- b) Individuare eventuali ulteriori aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico che possono svolgere un significativo ruolo nell'ambito della Rete Ecologica.
- c) Definire a scala di dettaglio i tratti delle aree libere da edificazione per i territori di loro competenza, evidenziandone le caratteristiche di naturalità e/o la presenza di eventuali criticità o di detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- d) Stabilire norme volte a salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazionali esistenti (boschi, pinete, macchia mediterranea, vegetazione riparia, ecc.).
- e) Perimetrare le aree abusive e sottoporle a Piani di Recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) di cui all'art. 36 della L.R. 19/2002;



7. I corsi d'acqua e le aree boscate sono riportati alla Tav. O.P.1.1. del Quadro Strategico. I perimetri definitivi saranno stabiliti nei tempi e nelle modalità di cui all'art. 63 delle presenti NTA.

Art. 28 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono Immobili e aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 quei beni costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, elencati all'art. 19 comma 5 delle presenti NTA.

2. Il PTCP considera Immobili e aree di notevole interesse pubblico anche quegli elementi del patrimonio paesaggistico provinciale, coerenti con le categorie espresse dal succitato Decreto, non sottoposti alla dichiarazione di cui al comma precedente. Per quelli non ancora assoggettati a vincolo specifico la Provincia ed i Comuni interessati propongono ai soggetti competenti l'avvio del procedimento per la relativa dichiarazione e l'inserimento dei beni nei registri di cui al già richiamato D.L.vo 42/2004.

3. Il PTCP promuove ogni azione utile alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni di cui al comma 1).

4. Per i centri storici vale quanto stabilito all'art. 18.

5. Nelle more della costituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 19/02 e del Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica di cui all'art.17 e 17 bis i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) evidenziare la localizzazione dei beni di cui al comma 1 con le relative pertinenze.
- b) Individuare (nel caso di beni isolati completamente o parzialmente) aree di pertinenza e di adiacenza dei beni di cui al comma 1 e definire cartograficamente ambiti e/o fasce di rispetto adeguati, per garantire la tutela anche percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti.
- c) Precisare le norme di uso e di intervento compatibili con la natura e le condizioni d'uso consolidate dei siti;
- d) Stilare un elenco di priorità dei beni le cui condizioni di degrado e/o abbandono impongono il ricorso ad interventi da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di evitare la perdita di testimonianze culturali significative.

Art. 29 Ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale

1. Gli Ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale sono definiti dal D.Lgs 42/2004, art. 143.

2. Il PTCP recepisce le disposizioni di tutela stabilite dal succitato Decreto. Nelle more di approvazione dei piani paesaggistici d'ambito, ed in aderenza con quanto indicato all'art.



18 della L.R. 19/02 che impegna la Provincia a recepire e a specificare quanto stabilito dal QTR/P e dai PPd'A, i Comuni si attengono alle disposizioni delle Linee Guida per la pianificazione regionale (par. 3.2.1) in merito al sistema naturalistico-ambientale e agro-forestale.

Art. 30 Invarianti del paesaggio

1. Il PTCP considera Invarianti del Paesaggio gli ambiti dove la combinazione di fattori di natura fisiognomica, strutturale, ecologica, storica e identitaria determina una qualità paesistica riconoscibile, rara e rappresentativa per il territorio provinciale. Tali ambiti impongono una seria regolamentazione della loro trasformabilità, nella certezza che le qualità ambientali e le specifiche identità dei contesti locali costituiscono vere e proprie risorse per attivare strategie e forme di sviluppo sostenibile delle comunità locali.

2. Le Invarianti del paesaggio sono riportate in scala 1:100.000 nella Tav. O.P.1.1 del Quadro strategico. Nelle more dell'approvazione del QTR e della Carta dei Luoghi, il PTCP recepisce le disposizioni delle Linee Guida per la pianificazione regionale (al par. 3.4.2) che individuano categorie di tutela differenziate per aree di rilevante interesse ambientale e/o paesaggistico da inserire nel Sistema regionale delle aree protette, in coerenza con quanto definito dalla L.R. 10/2003, art. 4. Gli Ambiti di cui al presente articolo contribuiscono a strutturare il Sistema regionale delle Aree protette previsto dalla L.R. 10/2003 e si configurano come proposte di "Paesaggi protetti" di cui all'art. 4 della suddetta legge.

3. Le Invarianti del paesaggio sono individuate nella Tav. O.P.1.1 del Quadro Strategico, in scala 1:100.000. Il PTCP assume il compito di delimitare cartograficamente ad una scala adeguata tali aree nei tempi e con le modalità di cui all'art. 63 delle presenti NTA.

4. Il PTCP tutela le aree di cui al comma 1 e attua, per le proprie competenze, le procedure di istituzione di "Paesaggi protetti" di cui agli artt. 6 e 30 della L.R. 10/2003.

5. Il PTCP individua le seguenti Invarianti del paesaggio:

- a) Fiumara Assi
- b) Collina di Pentimele
- c) Bosco di Rosarno
- d) Boschi di ulivi del versante aspromontano tirrenico
- e) Vallata del Gallico
- f) Area costiera tra Caulonia e Monasterace
- g) Area di San Niceto
- h) Costa Viola
- i) Vallata dell'Amendolea
- j) Vallata dello Stilaro

6. Nelle aree di cui al comma precedente i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali si attengono alle seguenti prescrizioni:



- a) E' vietata:
 - la realizzazione di nuovi insediamenti e nuova urbanizzazione residenziale;
 - la localizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi e commerciali.
- b) E' ammessa:
 - la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonale, zone alberate e radure destinabili ad attività per il tempo libero e la fruizione turistica dove siano presenti piccole strutture funzionali come punti di ristoro, centri-visita, spazi espositivi, parchi ed aree a verde, secondo le direttive di cui al comma 8, lettera e;
 - la manutenzione delle opere necessarie alla conduzione agricola dei fondi con attività agricole preesistenti all'approvazione del PTCP;
 - la ristrutturazione di impianti, strutture ed edifici di tipo produttivo dismessi, nonché la ristrutturazione delle architetture del lavoro, solo per destinazioni d'uso diverse dall'originaria e riconducibili ad usi turistici, culturali connessi alla divulgazione e alla fruizione dell'area in cui sono inseriti o a territori limitrofi di rilevante interesse culturale, ambientale e identitario;
 - la realizzazione di interventi mirati alla difesa del suolo.

7. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Riportare con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle aree di cui al comma 2.
- b) Individuare eventuali ampliamenti dei perimetri indicati al comma 2 in presenza di aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico.
- c) Definire a scala di dettaglio le aree edificate, evidenziandone anche la presenza di eventuali criticità o di detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- d) Stabilire norme volte a salvaguardare gli impianti vegetazionali esistenti (boschi, pinete, macchia mediterranea, ecc.) e gli elementi del patrimonio culturale presente.
- e) Disciplinare gli indici per la realizzazione di piccole strutture funzionali alla fruizione ambientale e turistica delle aree contenendo la superficie coperta realizzabile entro il 10% di quella totale interessata dal singolo progetto e disporre che le stesse vengano realizzate in legno o secondo i criteri della bioarchitettura e che non vengano localizzate in aree di cui al punto precedente.
- f) Perimetrare le aree abusive e sottoporle a Piani di Recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) di cui all'art. 36 della L.R. 19/2002.

Art. 31 Paesaggi rurali caratterizzanti

1. I paesaggi rurali caratterizzanti sono definiti come quei paesaggi strutturanti del territorio provinciale per la presenza di interrelazioni complesse tra ambiente naturale e



ambiente antropico, in coerenza con quanto espresso dalla Convenzione Europea del paesaggio.

2. La tutela e valorizzazione dei contesti agrari e dei paesaggi rurali costituisce un obiettivo primario della pianificazione territoriale ai diversi livelli. Il PTCP persegue tale obiettivo nell'ambito delle proprie strategie di assetto, in aderenza alle indicazioni della Legge urbanistica regionale e delle Linee Guida della pianificazione regionale (par. 3.1.).

3. I Paesaggi rurali caratterizzanti sono indicati e descritti nel Tomo II della Relazione "Il territorio provinciale: caratteri e tendenze evolutive" e nella Tav. A.7 del Quadro Conoscitivo. Gli ambiti di interesse sono:

- a) Per l'Area costiero-collinare dello Stretto (descritta al par. 6.4.1 del Tomo II della Relazione)
 - Agrumeti di Gallico, Catona e Villa S. Giuseppe
 - Bergamotteti dell'area ionica reggina
 - Vigneti di Pellaro e di Arghillà
 - Uliveti dei primi rilievi collinari dell'area reggina
- b) Per la Fascia submontana del versante dello Stretto (descritta al par. 6.4.2 del Tomo II della Relazione)
 - Agrumeti di fondovalle della fiumara Catona
 - Uliveti misti a vigneti delle colline di San Roberto
 - Uliveti delle colline di Calanna, Laganadi, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte e Cardeto
 - Castagneti dei territori di Laganadi, Santo Stefano in Aspromonte, Cardeto, Bagaladi
 - Boschi di castagno, faggio e conifere di Gambarie
 - Aree del seminativo dei Campi di Reggio e di Sant'Agata
- c) Per la Fascia costiero-collinare della Costa Viola (descritta al par. 6.4.3 del Tomo II della Relazione)
 - Limoneti della striscia di pianura costiera di Favazzina
 - Vigneti terrazzati della Costa Viola
 - Uliveti della zona collinare
 - Seminativi dei Piani di Melia e Solano
- d) Per la Fascia collinare-montana della corona settentrionale dell'Aspromonte (descritta al par. 6.4.4 del Tomo II della Relazione)
 - Paesaggio del seminativo asciutto dei Piani di Carmelia e d'Aspromonte
 - Paesaggio dei boschi dei versanti aspromontani che coronano Santa Cristina d'Aspromonte, Scido e Delianuova
 - Paesaggio dei boschi di uliveti dei versanti dei territori di Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Scido e Delianuova
- e) Per l'Area dell'acrocoro dell'Aspromonte (descritta al par. 6.4.5 del Tomo II della Relazione)



- Pascoli estivi dei versanti meridionale e orientale
 - Boschi di faggio e castagno della fascia sub montana del versante settentrionale e occidentale
 - f) Per l'Area Grecanica (descritta al par. 6.4.6 del Tomo II della Relazione)
 - Aree del bergamotto della fascia costiera tra Melito Porto Salvo e Brancaleone
 - Uliveti dell'area collinare tra Bagaladi e Brancaleone
 - Vigneti di Bova, Palizzi, Staiti e Brancaleone
 - g) Per l'Area della Piana di Gioia Tauro e della sua corona orientale aspromontana (descritta al par. 6.4.7 del Tomo II della Relazione)
 - Boschi di ulivi dei territori di San Procopio, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Cinquefrondi, Anoa, Maropati
 - Agrumeti di Gioia Tauro e San Ferdinando
 - Castagneti di San Giorgio Morgeto
 - h) Per la Fascia montana della bassa Locride (descritta al par. 6.4.8 del Tomo II della Relazione)
 - Agrumeti della fiumara Careri e della fiumara Condojanni
 - Uliveti delle fasce collinari di Careri e Platì
 - i) Per la Fascia costiero-collinare della Bassa Locride (descritta al par. 6.4.9 del Tomo II della Relazione)
 - Uliveti della fascia collinare della bassa Locride
 - Agrumeti della fascia costiera e delle fiumare della bassa Locride
 - Vigneti del Greco di Bianco
 - j) Per l'Area delle Serre (descritta al par. 6.4.10 del Tomo II della Relazione)
 - Uliveti di collina dei territori di Serrata, Candidoni, Laureana di Borrello, Feroletto della Chiesa
 - k) Per l'Area dell'Alta Locride (descritta al par. 6.4.11 del Tomo II della Relazione)
 - Uliveti della fascia collinare dell'alta Locride
 - Agrumeti della fascia costiera e delle fiumare dell'alta Locride
 - Vigneti del Greco di Gerace
 - l) Per l'Area costiero-collinare di Stilo e Monasterace (descritta al par. 6.4.12 del Tomo II della Relazione)
 - Uliveti misti a vigneti della prima fascia collinare
 - Agrumeti delle vallate e delle foci dello Stilaro e dell'Allaro.
4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:
- a) Riportare con precisione, su adeguata cartografia per i propri territori di competenza, i perimetri delle aree di cui al comma 3.
 - b) Definire a scala di dettaglio le aree edificate, evidenziandone anche la presenza di eventuali criticità o di detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella



- Tav. A.9) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- c) Identificare architetture rurali, architetture del lavoro e beni culturali di interesse storico da inserire (ad integrazione) nell'Allegato II "Repertorio del Patrimonio Architettonico Storico Provinciale" e redigere un programma di priorità per il loro recupero e riuso.
 - d) Stabilire norme volte a salvaguardare, gli impianti vegetazionali esistenti (colture agricole, boschi, pinete, macchia mediterranea, ecc.) e gli elementi del patrimonio culturale presente che possono costituire oggetto di salvaguardia e di valorizzazione.
 - e) Disciplinare gli usi compatibili con le caratteristiche peculiari dei luoghi escludendo la realizzazione di nuova edificazione ad eccezione di quella funzionale alle attività agricole, alle attività di turismo rurale e all'agriturismo.
 - f) Definire azioni di valorizzazione e attivare forme di concertazione adatte.
 - g) Perimetrare le aree abusive e sottoporle a Piani di Recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) di cui all'art. 36 della L.R. 19/2002.

3. I RISCHI AMBIENTALI

Art. 32 Obiettivi generali e riferimenti legislativi

1. La mitigazione dei rischi ambientali costituisce per la Provincia un obiettivo primario, che viene perseguito anche attraverso il PTCP, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e s.m.i.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, sono oggetto di disciplina del PTCP:
 - a) Le aree di emergenza di protezione civile
 - b) Il rischio sismico
 - c) Il rischio geomorfologico
 - d) Il rischio di inondazione
 - e) Il rischio di erosione costiera
 - f) Il rischio di incidenti rilevanti
 - g) Le aree percorse dal fuoco
 - h) L'inquinamento elettrico e magnetico
 - i) L'inquinamento del suolo e delle risorse idriche
 - j) L'inquinamento acustico
3. Il PTCP recepisce quanto disposto in merito alla mitigazione dei rischi ambientali dalla Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e dalle relative Linee Guida della Pianificazione Regionale, approvate con DCR n. 106/06 in attuazione della LR 19/02 e s.m.i.,



segnatamente a quanto contenuto nella Parte Seconda “tematismi e approfondimenti” al capitolo 1.

4. Costituiscono base conoscitiva e progettuale del PTCP, per la parte concernente i rischi, le tavole facenti parte degli elaborati grafici del PTCP contrassegnate con il prefisso “R” e le Tavole O.P.2.1 e O.P.2.2 del Quadro Strategico:

5. Costituiscono, altresì, parte integrante della base conoscitiva del quadro dei rischi provinciale:

- a) le analisi e le cartografie del QTR/P a partire dalla data della sua approvazione da parte della Regione
- b) le analisi e le cartografie del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale della Calabria (PAI), approvato con la D.C.R. n. 115 del 28/12/2001 e s.m.i
- c) le analisi e le cartografie del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, adottato con D.G.R n. 394 del 30/06/2009 e s.m.i.

6. Nei successivi articoli da 33 a 42 vengono dettate specifiche Direttive relative ad ognuno dei campi elencati nel comma 2.

Art. 33 Disposizioni in materia di protezione civile

1. La Provincia elabora il “Programma di previsione e prevenzione dei rischi”, che costituisce il documento analitico di riferimento per l’analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale, nonché il “Piano Provinciale di Emergenza”, e ne aggiorna i contenuti anche in base agli studi effettuati dai Comuni nell’ambito dell’elaborazione dei PSC/PSA

2. Ai sensi dell’art. 18, comma 4 lettera d, della L.R. 19/02, sono indicate nella Tav. O.P.2.1 del Quadro Strategico e delimitate nell’Allegato XI “Schede delle aree da sottoporre a speciale misura di conservazione e delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi”, nonché disponibili presso il Sistema Informativo Territoriale dell’Ufficio di Piano della Provincia di Reggio Calabria:

- a) le aree di emergenza per la Protezione Civile, di cui all’art. 20, comma lettere m, p, della LR 19/02, già individuate dai Comuni nei Piani di Protezione Civile Comunali o in altri strumenti urbanistici;
- b) le aree potenzialmente idonee ad essere usate come aree di ammassamento per i soccorritori e le risorse e/o come aree di ricovero per la popolazione, individuate seguendo le direttive del “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile” (redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario Delegato ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606). Tali aree sono state individuate nei Comuni sede COM (Centro Operativo



Misto) sprovvisti di Piano di Protezione Civile o che, fino alla data di adozione del PTCP, non hanno trasmesso alla Provincia informazioni a riguardo.

3. I Comuni trasmettono il Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale alla Provincia per l'aggiornamento dei piani di cui al comma 1 e coordinano con esso gli strumenti urbanistici vigenti in modo da:

- a) regolamentare le aree di emergenza dal punto di vista urbanistico rispetto alle diverse situazioni territoriali esistenti, emanando le necessarie istruzioni tecniche;
- b) prevedere una polifunzionalità delle aree di emergenza, individuando le funzioni che possono essere sviluppate parallelamente alle attività di protezione civile (ricettività turistica, attività commerciali, attività sociali e culturali, ecc.) e classificando tali aree come "parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale";
- c) individuare e programmare eventuali misure di adeguamento funzionale delle aree di emergenza e delle vie di fuga, necessarie alla destinazione d'uso (imposizione di vincoli preordinati all'esproprio, realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, eliminazione di elementi che possono essere d'intralcio all'installazione delle tendopoli, accessibilità per i mezzi di grandi dimensioni, ecc.).

4. Nelle aree di cui al comma 2 lettera b si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 5, comma 4, fino all'approvazione del Piano di Protezione Civile nei Comuni in cui ricadono.

Art. 34 Rischio sismico

1. Sono riportati nelle Tavole R.1, R.2, R.3 e R.4 del Quadro Conoscitivo e nell'Allegato X "Vulnerabilità sismica e stima dei danni attesi conseguenti a un terremoto con tempo di ritorno di 475 anni per sezione di censimento ISTAT 2001" i risultati delle analisi a scala provinciale sul rischio sismico.

2. I Comuni, in sede di formazione o aggiornamento dei PSC e dei PSA, si adeguano alle seguenti direttive:

- a) in sede di elaborazione della "Cartografia geologico-tecnica", nonché della "Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità della azioni di Piano" del PSC/PSA; di cui alle Linee Guida della Pianificazione regionale (Parte Seconda, Scheda tecnica 2: la componente geologica per il PSC), nel caso di zone interessate da trasformazioni urbanistiche (aree per nuovi insediamenti, aree in cui è previsto un recupero degli insediamenti esistenti) e lungo le fasce di territorio interessate da reti infrastrutturali (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici), devono essere effettuati studi di microzonazione sismica, di cui all'art. 20, comma 4 lettera b, della L.R. 19/02, tesi ad individuare:
 - le categorie di sottosuolo e le condizioni topografiche, così come definite al § 3.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni 14/01/2008 (le cui aree possono



- considerarsi appartenenti alle classi 1 o 2 della “Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano”);
- l’eventuale suscettibilità dei terreni a liquefazione e/o densificazione (le cui aree possono considerarsi appartenenti alla classe 3 della “Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano”);
 - l’instabilità delle zone in frana o in dissesto, tenendo conto delle sollecitazioni sismiche (le cui aree possono considerarsi appartenenti alla classe 4 della “Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano”);
- b) effettuare una valutazione di massima dello stato di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, con particolare riguardo sia all’edilizia pubblica strategica e rilevante per la gestione dell’emergenza (anche in base agli elenchi A e B del D.G.R. del 27.11.2009, n. 786) sia ai beni architettonici che insistono sul territorio comunale;
- c) prevedere che i contesti urbani e i manufatti più a rischio, di cui al punto precedente, siano inseriti in successivi programmi di recupero finalizzati alla loro messa in sicurezza.

Art. 35 Rischio geomorfologico

1. Sono individuate nella Tav. R.5 del Quadro Conoscitivo le seguenti zone che per la loro conformazione geomorfologica devono essere soggette a particolari attenzioni:
 - a) aree a rischio e/o a pericolo di frana, già individuate negli elaborati grafici del PAI, e per le quali valgono le disposizioni dettate dalle norme di attuazione del PAI stesso;
 - b) altre aree in dissesto, non comprese negli elaborati grafici del PAI e che necessitano di ulteriori indagini di dettaglio per stimarne il grado di pericolosità.
2. Nelle aree di cui al comma 1 lettera b è inibito qualsiasi intervento fino all’accertamento della loro effettiva pericolosità da parte delle autorità competenti, ad eccezione di:
 - a) demolizione senza ricostruzione;
 - b) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dal DPR 380/01, senza aumenti di superficie e volume e nel rispetto della destinazione d’uso esistente.
3. Fatte salve le misure più restrittive previste dal PAI, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici tenendo conto delle aree in frana e in dissesto indicate nella Tav. R.5 di cui al comma 1 ed effettuano gli opportuni approfondimenti di indagine, di cui all’art. 20, comma 4, della LR 19/02, nel caso le stesse ricadano sul Territorio Urbanizzato o Urbanizzabile e lungo le fasce di territorio interessate dalle reti infrastrutturali.
4. Dal momento dell’adozione del PTCP, al fine di evitare smottamenti di terreno sulle sedi stradali, i proprietari dei terreni a monte delle strade sono tenuti a garantire opportune opere di regimazione delle acque in fase di lavorazione dei terreni. I Comuni provvedono a recepire tale disposizione nei propri Regolamenti Edilizi Urbanistici.



Art. 36 Rischio di inondazione

1. Sono riportate nella Tav. R.6 del Quadro Conoscitivo le aree a rischio e/o pericolo di inondazione già individuate nel PAI e nel Piano per il Parco dell'Aspromonte.
2. Nell'attuazione delle previsioni urbanistiche, nonché negli interventi di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti esistenti e nei singoli interventi edilizi, deve essere ridotta al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli, prevedendo usi che non ne pregiudichino la permeabilità e perseguendo la tendenziale riduzione della superficie impermeabile.
3. Nella realizzazione di interventi edilizi, anche singoli, di riqualificazione o di nuova costruzione, i Comuni prevedono la realizzazione di idonei sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane al fine di ridurre il rischio idraulico connesso al deflusso delle acque meteoriche e di favorire il risparmio idrico.
4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni previste dal PAI.

Art. 37 Rischio di erosione costiera

1. Ai fini della delimitazione delle aree con pericolo di erosione costiera, di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, in assenza di rilievi di una linea di riva più aggiornata, i Comuni recepiscono, con restituzione a scala adeguata, la linea di riva risalente all'anno 2006 e disponibile presso il Sistema Informativo Territoriale dell'Ufficio di Piano della Provincia di Reggio Calabria.
2. Nelle aree con pericolo di erosione costiera, di cui al comma precedente, la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estesi su tutta l'unità fisiografica e di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera, da eseguirsi ad opera di un professionista abilitato.
3. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.
4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni previste dal PAI.

Art. 38 Rischio di incidenti rilevanti

1. Il PTCP riporta nella Tav. A.9 del Quadro Conoscitivo gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, individuati sulla base degli elementi conoscitivi disponibili ed aggiornati alla data di adozione delle presenti norme, rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
2. I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma dell'art. 14 del



D.Lgs. 334/99, secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001; sono tenuti, inoltre, a individuare l'area di danno relativa agli stabilimenti e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili. Tale regolamentazione deve essere compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'art. 4 del suddetto Decreto.

Art. 39 Aree percorse dal fuoco

1. Sono individuate nella Tav. R.9 del Quadro Conoscitivo le aree percorse dal fuoco tra gli anni 2004 e 2009 censite dal Corpo Forestale dello Stato.
2. E' fatto obbligo per i Comuni, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n.353, di istituire il Catasto degli incendi boschivi, mantenendolo opportunamente aggiornato, e riportando a scala dettagliata i perimetri esatti delle aree percorse dal fuoco, la destinazione d'uso preesistente, nonché la data dell'incendio.

Art. 40 Inquinamento elettrico e magnetico

1. Sono individuati nella Tav. R.8 del Quadro Conoscitivo gli elettrodotti ad alta tensione sorgenti di campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz.
2. I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici tenendo conto delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ad alta tensione, all'interno delle quali valgono le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 lettera h, della Legge 22 febbraio 2001, n.36. Tali fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003, devono essere comunicate dall'ente gestore o possono essere richieste all'ARPACAL. In alternativa, fino alla individuazione dell'estensione della fascia di rispetto, i Comuni devono tenere conto della "Distanza di prima approssimazione" (Dpa), riportata nella Tav. R.8 per le linee elettriche a tensione non inferiore a 150 kV, e stimata secondo i criteri di cui al punto 5.1.3 dell'allegato al Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 41 Inquinamento del suolo e delle risorse idriche

1. La Provincia, ai fini della bonifica dei siti contaminati e per la localizzazione di eventuali nuove discariche di rifiuti, elabora il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.
2. Nelle more della definitiva approvazione del Piano Regionale per le Attività estrattive (PRAE), di cui all'art. 6 della LR 5 novembre 2009, n. 40, il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale deve tenere conto delle aree non idonee alla localizzazione delle attività estrattive, riportate nella Tav. O.P.2.2 del Quadro Strategico (da individuare a una scala almeno 1:10.000), fatte salve le disposizioni degli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi, delle Riserve e delle aree della Rete



Natura 2000, nonché le disposizioni di cui agli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31,57, 59 e 60 delle presenti NTA.

3. La Provincia, ai fini della tutela delle risorse idriche, recepisce le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, adottato con D.G.R n. 394 del 30/06/2009, e le eventuali s.m.i.

4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) localizzare e rappresentare sulla cartografia di piano le isole ecologiche e gli ecocentri d'interesse locale.
- b) recepire e rappresentare sulla cartografia di piano le localizzazioni di discariche ed impianti a tecnologia complessa di livello sovracomunale definite nei piani di settore adottati dalla Provincia.
- c) realizzare un quadro conoscitivo del sistema di approvvigionamento idrico e di quello depurativo, evidenziandone le criticità.
- d) programmare interventi finalizzati a completare, adeguare e mettere in efficienza i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile all'interno dei centri urbani, anche al fine di ridurre le perdite diffuse.
- e) prevedere idonei provvedimenti per garantire che tutto il Territorio Urbanizzato sia gradualmente provvisto di rete fognaria separata (acque bianche e acque nere), con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti, recapitante ad uno o più impianti di trattamento delle acque reflue
- f) realizzare reti fognarie di tipo separato, anche se confluenti in via transitoria in reti miste, nei nuovi insediamenti urbani e produttivi e nei casi di riqualificazione o di estesa trasformazione o sostituzione degli insediamenti esistenti.
- g) promuovere la sperimentazione e la realizzazione, in accordo con le Autorità competenti, di sistemi locali di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. tramite impianti di fitodepurazione) nelle aree dove non sia possibile l'allaccio in pubblica fognatura.
- h) programmare l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo che rispondano ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria.

5. I Comuni, in fase di redazione di Piani Attuativi Unitari ai sensi della L.R. 19/02, artt.24 e 30, (o qualsiasi altro strumento attuativo urbanistico), qualora intenda porre in attuazione previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, devono produrre adeguata documentazione comprovante la sostenibilità delle previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti. In particolare devono essere illustrati:



- a) tracciato e capacità dei collettori fognari principali interessati dalle previsioni insediative;
- b) capacità di efficienza degli impianti di depurazione;
- c) capacità della rete scolante
- d) eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;
- e) eventuali progetti di completamento o potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;
- f) eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme tecniche dei Piani Attuativi.

Art. 42 Inquinamento acustico

1. In tutti gli insediamenti esistenti del territorio provinciale si devono garantire condizioni di clima acustico, come definito all'art. 2, comma 1, della L.R. 19 ottobre 2009, n.34, conformi ai valori limite fissati sulla base della "classificazione acustica" del territorio elaborata secondo i criteri dettati dalla suddetta Legge.

2. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, la zonizzazione acustica vigente, le mappature del clima acustico già prodotte e gli eventuali piani di risanamento approvati fanno parte del Quadro Conoscitivo, ai sensi dell'art. 5 della LR 34/2009. Qualora non siano ancora dotati di tali strumenti, i Comuni predispongono la proposta di zonizzazione acustica come parte degli elaborati per la Conferenza di pianificazione, quale elaborato utile alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle proposte.

4. SISTEMA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'

Art. 43 Disposizioni generali

1. Il PTCP indica nella Tav. O.P.3.1 del Quadro Strategico gli interventi cui è attribuita efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e sui Piani di settore di livello sub-regionale. Tali previsioni relative al sistema dei trasporti, della logistica e della mobilità dovranno essere recepite all'interno dei documenti di carattere programmatico e di definizione delle politiche di investimento di livello comunale e provinciale.



2. I piani di settore tengono conto dell'organizzazione funzionale della rete stradale (secondo l'articolazione riportata nella suddetta Tavola O.P.3.1) e dei nodi di scambio intermodale; dettano altresì le disposizioni idonee a tutelarne struttura e funzionalità. I piani di settore approfondiscono, attraverso adeguate analisi, la conoscenza delle cause che determinano le criticità e stabiliscono le misure più opportune per dare attuazione alle Linee di intervento delle Azioni strategiche dell'Obiettivo Prioritario 3 – Rafforzamento della Rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità, prevedendo specifiche procedure di concertazione con tutti i Comuni interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 10 delle presenti NTA.

3. I piani di settore definiscono:

- a) le norme in materia di progettazione stradale, coordinate con la vigente legislazione statale e regionale, da osservare per i progetti relativi alle strade di competenza provinciale e per le opere, stradali e non, che interferiscano con il sistema della viabilità;
- b) la disciplina della posa di cartelloni ed insegne, pubblicitari o di altra natura, lungo la rete stradale di competenza provinciale; tale disciplina va definita sentiti gli enti gestori.

4. In sede di redazione o aggiornamento dei PSC e dei PSA i Comuni si adeguano alle seguenti Direttive:

- a) riportare in apposita cartografia gli interventi riportati dalla Tav. O.P.3.1 del Quadro Strategico, specificandone le indicazioni cartografiche, senza modificare in modo sostanziale il disegno della rete infrastrutturale autostradale e quella di interesse regionale;
- b) indicare apposite soluzioni per garantire lo scambio intermodale fra diversi sistemi di trasporto (con una particolare attenzione allo scambio treno/bus/auto privata) in particolare in prossimità di raccordi tra diversi livelli di infrastrutture viarie e dei Nodi intermodali di cui all'art.45 delle presenti NTA;
- c) definire le fasce di rispetto, secondo le indicazioni della normativa vigente nazionale e del PRT, sia per la viabilità esistente che per quella di nuova costruzione o modifica;
- d) riportare in apposita cartografia la previsione di interventi di nuova costruzione o di modifica delle infrastrutture esistenti di competenza comunale. Per tali interventi, le relazioni tra l'infrastruttura e il contesto in cui essa è inserita devono essere oggetto di specifica valutazione, in particolare per ciò che riguarda:
 - gli impatti ambientali di diversa natura (inquinamento atmosferico e acustico, pericolosità geomorfologica ed idrica, degrado della vegetazione, degrado ambientale e paesaggistico, con particolare attenzione alla prossimità ad ambiti di rilevante valore ambientale, ecc.);
 - gli effetti sulla mobilità generale del contesto;
 - la connessione con la viabilità di livello sovra comunale.

5. La localizzazione di tracciati stradali e infrastrutture, non previsti dal PTCP, la cui progettazione o realizzazione compete a soggetti diversi dalla Provincia, è recepita nel



Piano con le modalità di cui all'art. 4, previa valutazione di compatibilità con gli obiettivi del PTCP.

Art. 44 Infrastrutture ferroviarie

1. I Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) verificare la dotazione di parcheggi pubblici a servizio delle stazioni ferroviarie in relazione all'entità della fruizione dell'attrezzatura (numero di viaggiatori rilevato), e porre in atto interventi idonei a risolvere le eventuali criticità riscontrate.
- b) verificare le condizioni delle stazioni esistenti e definire, di concerto con l'Ente gestore per gli spazi di esterni pertinenza, interventi per il miglioramento dell'accessibilità e del decoro, prestando particolare attenzione a viali e percorsi di accesso, spazi aperti, giardini, parcheggi e piazze adiacenti.

Art. 45 Nodi principali e intermedi delle direttrici costiere

1. I nodi infrastrutturali principali e intermedi sono individuati nella Tavola O.P.3.1 (Azioni strategiche 1 e 2); essi inglobano, laddove presenti, stazioni ferroviarie, approdi, bretelle e svincoli stradali.

2. La Provincia promuove la realizzazione di Studi di Fattibilità tecnico-finanziari, quale strumento operativo per la progettazione puntuale di nodi infrastrutturali prioritari e complementari. Tali Studi dovranno contenere, oltre alla valutazione della funzionalità trasportistica, anche la stima sommaria dei costi nonché l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento. Tali strumenti, redatti in concertazione con i Comuni interessati, saranno finalizzati a:

- a) verificare le esigenze funzionali dei singoli Nodi;
- b) dimensionare gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per gli attestamenti o le fermate dei mezzi pubblici, gli eventuali servizi dedicati (stazioni autolinee, depositi, punti informativi e di vendita dei biglietti), gli spazi per i taxi, i parcheggi coperti e custoditi per motocicli e biciclette;
- c) individuare e definire interventi di riqualificazione urbanistica di significativa rilevanza urbana finalizzati al miglioramento del contesto territoriale in cui si inseriscono e all'incremento del livello dei servizi e di accessibilità nei confronti del nodo stesso.

I suddetti Studi di Fattibilità devono attenersi ai contenuti delle Schede di sintesi relative ai singoli nodi contenute nell'Allegato IV "Schede per la progettazione dei Nodi Intermodali".

3. I Comuni nei quali siano presenti Nodi principali e intermedi, indicati nella Tav. O.P.3.1., in fase di redazione o aggiornamento dei Piani Strutturali Comunali o in forma associata, si adeguano alle seguenti Direttive:



- a) attuare quanto stabilito dal precedente comma 2 per gli interventi di loro competenza, in concertazione con la Provincia;
- b) verificare la dotazione di spazi a parcheggio pubblico per autoveicoli nelle aree limitrofe ai nodi intermodali di cui al comma 1 del presente articolo. Gli spazi a parcheggio pubblico devono essere verificati in relazione ai flussi di viaggiatori, da valutare tenendo conto della presenza o dell'assenza di trasporto pubblico locale presso la stazione. Qualora la verifica della dotazione esistente riveli carenze quantitative, il Comune, per quanto possibile, reperisce le aree necessarie;
- c) individuare spazi pubblici riservati alla sosta, preferibilmente al coperto, di motocicli e biciclette;

Art. 46 Porti turistici

1. Il PTCP prevede la realizzazione di una Rete portuale di interesse provinciale da connettere ad itinerari più ampi di rilevanza mediterranea. Gli strumenti urbanistici comunali e i piani di settore si uniformano ai contenuti del Progetto "Rete portuale locale" di cui alla Tavola O.P.3.1. del Quadro Strategico. Qualsiasi modifica alle disposizioni del Progetto costituisce variante ordinaria al PTCP e ne segue l'iter di cui all'art. 4.

2. I Comuni nei quali siano presenti o in progetto porti, indicati nel Progetto "Rete portuale locale", in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:

- a) Incrementare (in caso di previsione di interventi di riqualificazione urbana, di espansione insediativa o di risanamento urbanistico) la dotazione di servizi e attrezzature di uso collettivo in prossimità delle aree portuali (soprattutto in termini di spazi aperti per parcheggi e luoghi di relazione).
- b) Prevedere interventi di salvaguardia delle aree libere adiacenti alle aree portuali al fine di tutelare i lembi di aree costiere e migliorare la qualità ambientale.
- c) Prevedere soluzioni per il miglioramento dell'accessibilità alle aree portuali ed il raccordo con le direttrici primarie.
- d) Individuare aree limitrofe alle aree portuali per la realizzazione di "porti a secco", nel rispetto delle disposizioni degli artt. 26 e 59 delle presenti NTA.

Art. 47 Infrastrutture per il trasporto aereo (Aeroporti, eliporti e avio superfici)

1. I Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti Direttive:

- a) indicare apposite soluzioni per garantire lo scambio intermodale fra diversi sistemi di trasporto (con una particolare attenzione allo scambio trasporto aereo/treno/bus/auto privata) in particolare in prossimità di raccordi tra diversi livelli di infrastrutture viarie;



- b) definire le fasce di rispetto, secondo le indicazioni della normativa vigente nazionale e del PRT;
- c) riportare in apposita cartografia la previsione di interventi di nuova costruzione o di modifica delle infrastrutture esistenti. Per tali interventi, le relazioni tra l'infrastruttura e il contesto in cui essa è inserita devono essere oggetto di specifica valutazione, in particolare per ciò che riguarda:
 - gli impatti ambientali di diversa natura (inquinamento atmosferico e acustico, pericolosità geomorfologica ed idrica, degrado della vegetazione, degrado ambientale e paesaggistico, con particolare attenzione alla prossimità ad ambiti di rilevante valore ambientale, ecc.);
 - gli effetti sulla mobilità generale del contesto;
 - la connessione con la viabilità di livello sovra comunale.

2. La localizzazione di infrastrutture per il trasporto aereo, non previste dal PTCP, la cui progettazione o realizzazione compete a soggetti diversi dalla Provincia, è recepita nel Piano con le modalità di cui all'art. 4, previa valutazione di compatibilità con gli obiettivi del PTCP.

3. Le disposizioni di questo articolo riguardano anche le superfici non esclusivamente destinate al trasporto aereo, come nel caso di zone di atterraggio di elicotteri per emergenza, protezione civile, turismo e simili.

Art. 48 Viabilità di interesse provinciale

1. IL PTCP individua nella Tav. O.P.3.1 del Quadro Strategico le seguenti opere prioritarie per la razionalizzazione e il miglioramento dell'accessibilità interna di territori ad alta potenzialità:

- a) Completamento della direttrice sud di interconnessione Ionio-Tirreno Bovalino-Bagnara Calabria.
- b) Completamento della ex SS 184 Gallico-Gambarie d'Aspromonte.
- c) Riqualificazione e ammodernamento del collegamento Melito di Porto Salvo-Gambarie d'Aspromonte-Delianuova.
- d) Completamento della Pedemontana della Piana.
- e) Progettazione e realizzazione dell'Anello dell'area grecanica.
- f) Progettazione e realizzazione della Pedemontana dell'area dello Stilaro e dell'Allaro.

2. Gli strumenti urbanistici comunali e i Piani di settore recepiscono i tracciati indicati nella suddetta Tav. O.P.3.1.

Art. 49 Nodi della logistica

1. Il PTCP individua i Nodi della logistica e le relative Azioni nel Progetto "Sistema logistico per il trasporto delle merci", di cui alla Tav. O.P.3.1. I caratteri specifici e gli Indirizzi per la



progettazione dei suddetti nodi sono sintetizzati nelle Schede di sintesi relative ai singoli nodi contenute nell'Allegato V "Schede per la progettazione dei Nodi della Logistica".

2. I Comuni interessati dalle Azioni strategiche di cui al comma precedente, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Individuare e delimitare, di concerto con la Provincia, le aree idonee alla realizzazione degli interventi;
- b) disciplinare le destinazioni d'uso consentite (es. aree di stoccaggio, attività produttive terziarie, parcheggi e residenze di servizio, attrezzature tecnologiche, ecc.) nonché le infrastrutture ferroviarie e stradali di raccordo, nel rispetto dei contenuti del Progetto "Sistema logistico per il trasporto delle merci" di cui sopra;
- c) individuare aree limitrofe ai nodi con funzione di filtro o di supporto e tutelarle ai fini della possibile individuazione di piattaforme per servizi logistici. Sono punti privilegiati per la localizzazione delle suddette aree gli spazi in prossimità degli scali ferroviari e dei nodi di connessione tra strade primarie/principali e strade secondarie.

Art. 50 Mobilità lenta

1. La Provincia in concorso con le Comunità Montane, i Comuni, gli Enti gestori delle Aree protette, l'APT, nonché con le espressioni dell'associazionismo naturalistico ed escursionistico, promuove specifici progetti che comprendano la verifica degli itinerari di mobilità lenta individuati dal PTCP alla Tav. O.P.3.1, l'individuazione di eventuali nuovi itinerari e la realizzazione di strutture di accoglienza (ostelli, rifugi, punti di sosta e bivacco, punti informativi e segnaletici, aree per attività sportive e didattiche, strutture logistiche).

2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) recepire ed attuare in via prioritaria le previsioni relative agli itinerari indicati nella Tav. O.P.3.1. del Quadro Strategico (Azione Strategica 7), proponendo modifiche ai tracciati previsti a condizione che sia assicurata la rispondenza alle finalità indicate nel PTCP
- b) definire la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di livello comunale con lo scopo di correlare prioritariamente la rete a:
 - stazioni ferroviarie e fermate principali del trasporto collettivo extraurbano;
 - servizi urbani di base, con particolare riferimento a scuole, centri civici e sociali;
 - ai parchi urbani e complessi sportivi.

Art. 51 Mobilità e servizi di Trasporto Pubblico Locale

1. I Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, aventi per oggetto la mobilità, sono tenuti ad assumere, sviluppare e specificare le finalità del Progetto "Mobilità e servizi di trasporto collettivo" e le relative Azioni strategiche, di cui alla Tav. O.P.3.2, e a contribuire a perseguirli.



2. Per perseguire le finalità del Progetto “Mobilità e servizi di trasporto collettivo” e contribuire a realizzare le relative Azioni strategiche definite nella Tav. O.P.3.2, i Comuni si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) privilegiare scelte urbanistiche che avvicinino residenza, lavoro e servizi;
- b) promuovere l’utilizzo del trasporto collettivo scoraggiando l’uso del trasporto privato;
- c) intervenire sulla domanda di mobilità sistematica, dotando le scuole di un servizio di scuolabus efficiente, affidabile e accessibile all’intera popolazione scolastica;
- d) sviluppare il sistema di trasporto pubblico a chiamata nelle aree a domanda dispersa;
- e) potenziare il servizio di trasporto collettivo per la mobilità serale o in occasioni di eventi speciali straordinari;
- f) attivare campagne di informazioni relative al trasporto collettivo al fine di agevolare gli utenti nella programmazione dello spostamento;
- g) ridurre le emissioni inquinanti attribuibili al trasporto pubblico locale su gomma attraverso l’utilizzo di mezzi a metano ed elettrici;
- h) mantenere e migliorare la qualità e il comfort delle vetture;
- i) promuovere un uso più attento e moderato dell’auto privata individuale, attraverso l’applicazione di misure di:
 - “traffic calming” (adozione di limiti di velocità nei centri cittadini e nelle aree residenziali);
 - “car pooling” (applicazione di incentivi e di divieti allo scopo di aumentare il coefficiente medio di occupazione delle autovetture private);
 - limitazione e tariffazione della sosta nelle aree urbane e istituzione di zone ZTL nei centri storici,
 - razionalizzare la gestione degli orari di carico e scarico delle merci;
 - rafforzare i controlli per assicurare il rispetto dei limiti di velocità prescritti dal Codice della Strada;
 - assicurare il controllo periodico dell’efficienza energetico-ambientale del parco veicolare circolante;
 - facilitare la creazione di infrastrutture per carburanti alternativi e/o a basso impatto;
 - avviare procedure di consultazione pubblica nelle decisioni relative ai trasporti promuovendo così la partecipazione e favorendo anche una cultura della mobilità più ecosostenibile.



5. SISTEMA INSEDIATIVO DEI COMUNI, AREE PRODUTTIVE E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE D'INTERESSE PROVINCIALE

Art. 52 Localizzazione delle opere d'interesse provinciale

1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche di competenza provinciale, la cui localizzazione non è prevista dallo strumento urbanistico comunale, il vincolo preordinato all'esproprio è disposto su richiesta della provincia o dell'ente competente all'approvazione del progetto dell'opera mediante conferenza di servizi, accordo di programma o altro atto negoziale ad effetti territoriali che comporti la variazione dello strumento urbanistico.
3. La localizzazione delle opere di cui al comma 1 deve essere effettuata dalla Provincia a scala 1:10.000 (o di maggior dettaglio). In tal caso è facoltà della Provincia, a salvaguardia delle scelte effettuate, apporre sulle aree oggetto di localizzazione, le misure di salvaguardia previste dall'art. 59 della L.R. 19/2002 e di cui all'art. 12, comma 3, del DPR 380/2001 dal momento dell'adozione del PTCP in attesa della conclusione del procedimento di variazione del piano urbanistico.
4. Nel caso di opere di competenza provinciale di particolare urgenza e dichiarate tali dal Consiglio Provinciale, in assenza dell'approvazione degli strumenti ai sensi del comma 1, a seguito dell'inerzia degli enti comunali interessati protrattasi per oltre 90 giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione provinciale procedente, l'approvazione del Progetto Preliminare da parte del Consiglio Provinciale equivale a variazione degli strumenti urbanistici ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art.19 del DPR 327/001.

Art. 53 Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative

1. Il PTCP contrasta il consumo di nuovo suolo. Assume altresì il riuso del patrimonio edilizio non utilizzato e l'uso efficiente del Territorio Urbanizzato quali fattori guida per il controllo dello sviluppo insediativo e per il dimensionamento degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo comunali.
2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali si attengono ai seguenti indirizzi:
 - a) Orientare le dinamiche insediative su linee che rafforzino, riqualifichino e completino i sistemi insediativi esistenti, producano il minor consumo di suolo agricolo ed evitino ulteriori alterazioni del paesaggio rurale tipico, soprattutto nelle aree dove sono maggiori le potenzialità di sviluppo o consolidamento delle attività agroalimentari.
 - b) Migliorare i caratteri costitutivi dell'insediamento da un punto di vista morfologico, tipologico, estetico, costruttivo, paesaggistico.



- c) Contrastare lo spopolamento, l'abbandono e il ristagno insediativo dell'entroterra e il definitivo addensamento delle concentrazioni insediative del sistema costiero portante.

Art. 54 Disciplina del consumo di suolo

1. Nelle more della redazione e approvazione del QTR/P, i Comuni non possono prevedere quote di Territorio Urbanizzabile superiori al 5% del Territorio Urbanizzato (di cui all'art. 20, comma 3 lett. a, della L.R. 19/02) ad esclusione delle aree per la realizzazione di opere pubbliche comunali di interesse generale e per le opere di interesse provinciale.

2. Ai fini della determinazione delle aree oggetto della disciplina del presente articolo si intende per **Territorio Urbanizzato** tutto l'insieme delle aree coperte da insediamenti esistenti a carattere urbano, ad esclusione del Territorio Agricolo e Forestale, delle aree gravate da vincoli di qualsiasi natura e delle Aree Abusive di cui al comma 4, lettera b). Fanno parte del Territorio Urbanizzato anche:

- a) i lotti interclusi
- b) le aree per le quali siano vigenti Piani Attuativi approvati; nel caso di aree soggette a Piani di Lottizzazione questi devono essere dotati di Convenzione già approvata.

3. Nel computo della superficie Territorio Urbanizzabile, nei limiti di cui al comma 1, vanno ricomprese comunque:

- a) le **Aree ancora Edificabili** in base alle previsioni urbanistiche relative al Territorio Urbanizzato di cui al comma 2, non soggette a Piani Attuativi.
- b) Le "**Aree di Riqualificazione**", che si intende trasformare per la riqualificazione di nuovi insediamenti attraverso la demolizione totale o parziale dell'esistente tessuto edificato, con successiva ricostruzione, in caso di edifici dismessi o non utilizzati che non esprimano valore storico-testimoniale secondo quanto stabilito dall'art. 14. Tali aree devono risultare idonee a processi di trasformazione dell'esistente mediante ristrutturazione urbanistica, per la realizzazione di insediamenti di tipo residenziale, commerciale, artigianale, industriale e turistico-ricettivo, con le relative superfici ed attrezzature a standard.
- c) Le "**Aree Abusive di Riqualificazione**", ai sensi della L.R. 19/02 art.20 comma 3 lett. n e art.36 commi 3 e 4, da intendersi come le zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.

4. Nell'individuare in cartografia il Territorio Urbanizzabile, i Comuni danno priorità alle aree poste ai margini del tessuto edificato del centro urbano o dei nuclei frazionali isolati, con esclusione di quelle destinate a verde pubblico e non ancora realizzate, di quelle vincolate e di quelle di interesse paesaggistico; dette aree libere si intendono come **Aree di Ricomposizione** utili alla ricucitura dei margini dell'edificato, specie ove questi sono



frammentati e disorganici, e al recupero di un rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato.

5. In attesa degli adempimenti di cui all'art. 53, comma 3 della LR 19/02, i Comuni nella redazione dei PSC e dei PSA si attengono alle seguenti Direttive:

- a) perimetrano le aree indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4
- b) disciplinano la nuova edificazione definendo parametri urbanistico-edilizi di qualità, ai fini del ridisegno urbano (margine della configurazione urbana, ingressi urbani ecc.);
- c) indicano in linea di massima le volumetrie insediabili;

6. I Comuni, nell'identificare il Territorio Urbanizzabile, si basano su criteri oggettivi e comunque nel rispetto della LR 19/02.

Art. 55 Direttive ai Comuni in materia di concertazione intercomunale e copianificazione

1. La Provincia favorisce il coordinamento dei diversi processi di pianificazione locale, in particolare:

- a) nei contesti dove esistono di fatto conurbazioni consolidate e riconoscibili;
- b) dove tale coordinamento è motivato dalla necessità di integrazione tra le politiche territoriali locali;
- c) dove le realtà locali hanno debole strutturazione e ridotte dimensioni demografiche.

2. Per le finalità espresse dall'art. 13 della LR 19/02 e dalle Linee Guida della Pianificazione regionale (al par. 1.1.3) e al fine di favorire politiche urbanistiche integrate e concertate, i Comuni, in fase Conferenza di Pianificazione per gli strumenti urbanistici comunali, inoltrano copia degli elaborati grafici trasmessi all'Amministrazione Provinciale anche alle Giunte Comunali dei Comuni confinanti. Tali Comuni che ricevono gli atti di cui sopra sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni nei termini di legge, in merito alla localizzazione di:

- a) attrezzature di interesse sovra comunale di cui al successivo comma 4;
- b) Porzioni di Territorio Urbanizzabile localizzate in prossimità del confine comunale;
- c) attrezzature sanitarie e tecnologiche (depuratori, discariche, isole ecologiche, serbatoi, idrici, ecc.);
- d) Aree per insediamenti produttivi.

3. La Provincia, per contribuire al conseguimento degli obiettivi generali della Pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 3, comma 2, della LR 19/02, attiva specifiche forme di concertazione, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, finalizzate a garantire il coordinamento delle politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di servizi, fra comuni contermini e nelle situazioni di maggiore integrazione e di conurbazione degli insediamenti. I Comuni contermini provvedono alla stipula di protocolli d'intesa intercomunali finalizzati ad una corretta distribuzione delle funzioni di livello



urbano o sovralocale, al fine di favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, che non induca necessità di mobilità né ridondanze e spreco di risorse.

4. La Provincia supporta la realizzazione di Piani attuativi di interesse sovra comunale, di cui all'art. 9 delle presenti NTA, nei territori dei comuni compresi nei Sistemi portanti, come definiti all'art. 56, comma 3, e promuove l'individuazione di opportunità localizzative per funzioni strategiche di eccellenza che qualifichino il sistema territoriale reggino. Sono da considerarsi funzioni strategiche d'eccellenza (caratterizzate da alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino d'utenza di carattere provinciale o sub provinciale) quelle elencate all'art. 56, comma 2 lettera a, delle presenti NTA.

5. La Provincia promuove presso la Regione la realizzazione di Progetti Speciali, di cui all'art. 9 delle presenti NTA, anche ai sensi dell'art. 39, e seguenti, della L.R. 19/2002. E' facoltà dei Comuni promuovere l'individuazione di nuovi poli funzionali, purché le diverse scelte siano supportate da adeguate valutazioni in termini di costi e di opportunità.

Art. 56 Disposizioni in materia di consolidamento dell'armatura territoriale funzionale

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite ai Sistemi di centri abitati individuati nella Tav. O.P.4.1 , articolati come segue:

- a) Sistemi portanti
- b) Sistemi sovra locali
- c) Sistemi locali

2. Ai fini delle presenti norme sono considerate:

- a) "Attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza provinciale", quelle dedicate a:
 - Centri direzionali, fieristici ed espositivi e centri congressi
 - Aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio
 - Aeroporti, porti e stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale
 - Poli tecnologici, università e centri di ricerca scientifica
 - Parchi tematici o ricreativi
 - Strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico.
- b) "Attrezzature per servizi sovra locali" quelle dedicate a:
 - Servizi per la cultura: piccoli teatri, cinema, musei
 - Servizi per la sanità: case di cura, consultori, ambulatori, laboratori sanitari
 - Servizi per la promozione dei prodotti e della cultura locale, la conservazione e la promozione delle risorse paesaggistiche, architettoniche ed ambientali
 - Servizi per il turismo: attrezzature di servizio e di supporto al settore e ricettività alberghiera ed extra-alberghiera



Le modalità localizzative di tali attrezzature seguono le procedure e i criteri di cui all'art. 55, commi 3 e 4, delle presenti NTA e del successivo comma 4 del presente articolo.

- c) “Attrezzature per servizi locali” quelle di base, escluse quelle a standard ai sensi del DM 1444/68, dedicate a:
- Servizi per l'istruzione, la formazione e la cultura
 - Servizi per la sicurezza, la salute, l'assistenza
 - Servizi per la promozione dei prodotti e della cultura locale, la conservazione e la promozione delle risorse paesaggistiche, architettoniche ed ambientali, le attività sociali, religiose, amministrative e di servizio pubblico, lo sport, il gioco, la ricreazione ed il verde effettivamente utilizzabile, la sosta dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblico.

3. I “Sistemi portanti” nella Provincia di Reggio Calabria, cartograficamente individuati alla Tav. O.P. 4.1. del Quadro Strategico, sono:

- a) Il Sistema metropolitano dello Stretto (comprendente i territori comunali di Reggio Calabria, Villa San Giovanni)
- b) Il Sistema stellare della Piana, il quale, anche rispetto al tipo di insediamento diffuso presente in quest'area, è da orientare verso la creazione della città diffusa della Piana; tale Sistema si articola in tre sottosistemi che devono trovare specializzazioni per specifiche funzioni:
- sottosistema della Città del porto, comprendente i territori comunali di Gioia Tauro, Rosarno San Ferdinando;
 - sottosistema Interno della Piana, comprendente i territori comunali di Polistena, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova, Melicucco, Rizziconi;
 - sottosistema di Palmi, comprendente i territori comunali di Palmi e Seminara.
- c) Il Sistema centrale della Locride, comprendente i territori comunali di Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gerace.

Tali sistemi costituiscono gli ambiti di localizzazione privilegiata di “Attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza provinciale”. La Provincia promuove “intese” o “accordi” con i Comuni interessati secondo le procedure di cui all'art. 55. Per tutti i servizi di area vasta la pianificazione comunale dovrà prevedere:

- un idoneo collegamento con la viabilità di rango provinciale e regionale
- un'adeguata superficie a parcheggio rapportata al bacino di utenza potenziale
- una diretta accessibilità alla rete del trasporto pubblico.

4. Sono definiti “Sistemi sovra locali” quegli ambiti che fanno riferimento ad un unico apparato di servizio di rilievo comprensoriale e di influenza sovra locale. Appartengono a questa tipologia, articolata in Sistemi costieri e Sistemi delle direttrici vallive, i seguenti Sistemi, cartograficamente individuati alla Tav. O.P. 4.1 del Quadro Strategico:

- a) Sistemi costieri:
- Costa Viola, comprendente i territori dei comuni di Scilla e Bagnara.



- Bassa Locride, comprendente i territori dei comuni di Bovalino, Bianco, Brancaleone, Ardore, Palizzi, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Ferruzzano, Casignana, Staiti, Portigliola, Caraffa del Bianco e Bruzzano Zeffirio.
 - Costa Ionico-Greca, comprendente i territori dei comuni di Melito Porto Salvo, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Bova Marina, Condofuri, Bagaladi e San Lorenzo.
 - Alta Locride, comprendente i territori dei comuni di Roccella Ionica, Caulonia, Riace, Placanica e Stignano.
- b) Sistemi delle direttrici vallive:
- Vallata dello Stilaro-Allaro, comprendente i territori dei comuni di Stilo, Monasterace, Bivongi, Camini e Pazzano.
 - Vallata del Gallico, comprendente i territori dei comuni di Santo Stefano d’Aspromonte, Calanna, Sant’Alessio in Aspromonte, San Roberto e Laganadi.
 - Vallata del Torbido, comprendente i territori dei comuni di Gioiosa Ionica, Mammola, San Giovanni di Gerace, Grotteria, Canolo, Agnana Calabria e Martone.

Tali Sistemi devono vedere rafforzato e ulteriormente specializzato il già cospicuo apparato di relazioni funzionali. Nei territori comunali dei centri che fanno parte di questa tipologia di Sistemi sono localizzate in via preferenziale “Attrezzature per servizi sovra locali”. Possono essere localizzate nuove “Attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza provinciale”, a condizione che siano oggetto di accordi, intese o forme associative che coinvolgono Comuni la cui popolazione complessiva superi i diecimila abitanti. Al fine di garantire anche l’efficienza e l’efficacia del sistema dei servizi di base e dei servizi a rete, i Comuni ricadenti nei Sistemi sovra locali attivano forme stabili di cooperazione intercomunale relative alle politiche urbane.

5. Sono definiti “Sistemi locali” quelli facenti parte di territori ad alta ruralità e di connessione tra i centri principali e le aree ad alta naturalità, in cui strutturare servizi di ambito locale al fine di diminuire il rischio di dipendenza funzionale da Sistemi portanti e/o sovra locali distanti. Appartengono a questa tipologia i seguenti Sistemi locali, cartograficamente individuati alla Tav. O.P. 4.1. del Quadro Strategico:

- a) Pedemontana della Piana, comprendente i territori dei comuni di Laureana di Borrello, Galatro, Candidoni, Giffone, Anoaia, Feroletto della Chiesa e Maropati.
- b) Serre meridionali, comprendente i territori dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata.
- c) Corona della Piana, comprendente i territori dei comuni di Santa Cristina d’Aspromonte, Oppido Mamertina, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Molochio, Delianova, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Cosoleto, Melicuccà, San Procopio e Sinopoli.
- d) Area Greca, comprendente i territori dei comuni di Bova, Africo, Roghudi, Roccaforte del Greco e Samo.
- e) Area montana della bassa Locride, comprendente i territori dei comuni di Antonimina, San Luca, Plati, Careri, Benestare e Ciminà.



6. I Comuni compresi nei Sistemi locali mettono in atto forme di copianificazione per la localizzazione di servizi anche di interesse urbano e osservano le seguenti direttive:

- a) Sviluppare forme di cooperazione intercomunale sia in termini di servizi ai cittadini che di cooperazione progettuale fra comuni contermini.
- b) Qualificare e integrare le attività commerciali con progetti di valorizzazione dei centri e, nei centri minori dell'ambito collinare, con la presenza di esercizi commerciali polifunzionali.
- c) Realizzare servizi di supporto alle attività agricole specializzate e a quelle connesse all'ambiente.
- d) Individuare e attrezzare le sedi di manifestazioni espositive dei prodotti tipici.
- e) Potenziare i servizi al turismo ambientale e culturale del territorio.
- f) Potenziare la dotazione di servizi ricettivi e di ristoro nei centri storici in modo compatibile con la salvaguardia della residenza e delle attività permanenti.

7. La realizzazione di nuovi fabbricati per attrezzature di cui al comma 2 è subordinata ad una stima e valutazione dei "contenitori" edilizi di valore strategico inutilizzati e ad una puntuale definizione delle modalità di riuso del patrimonio inutilizzato.

8. Le modalità localizzative delle attrezzature di cui al presente articolo seguono le procedure e i criteri di cui all'art. 55 delle presenti NTA.

Art. 57 Disciplina degli insediamenti produttivi di beni e servizi

1. Nel definire le strategie di sviluppo del sistema produttivo, il PTCP pone i seguenti obiettivi:

- a) Contenere il consumo di suolo e sostenere lo sviluppo equilibrato e razionale degli addensamenti produttivi ed evitarne la polverizzazione sul territorio provinciale
- b) Promuovere e sostenere la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e l'incremento delle attività di produzione derivante dal riciclo dei rifiuti
- c) Potenziare e consolidare i sistemi produttivi locali e creare un sistema razionale ed efficiente di servizi alle imprese.

2. Il PTCP individua 8 Ambiti di Sviluppo del Sistema produttivo provinciale (riportati nella Tav. O.P.6.1. del Quadro Strategico), che costituiscono la base territoriale per la riorganizzazione delle aree di interesse produttivo:

- a) Sistema dell'Area metropolitana dello Stretto
- b) Sistema dell'Area Grecanica
- c) Sistema pedemontano della Piana di Gioia Tauro
- d) Sistema di Bovalino e del suo retroterra aspromontano
- e) Sistema di Locri-Siderno-Marina di Gioiosa Ionica con il retroterra aspromontano
- f) Sistema di Gioia Tauro
- g) Sistema della Piana interna e di Laureana di Borrello (compreso nel Territorio Regionale di Sviluppo della Piana di Gioia Tauro)



h) Sistema Territoriale Locale di Roccella Ionica

3. La Provincia, secondo le procedure di copianificazione di cui all'art. 55, anche ai sensi dell'art.2 del DPR n. 447/98, promuove la redazione di Piani Attuativi di Interesse Sovracomunale (ai sensi dell'art. 9 delle presenti NTA) e per lo sviluppo di forme di aggregazione fra Comuni, capaci di migliorare la disponibilità di servizi di supporto ed evitare la polverizzazione delle aree per insediamenti produttivi di livello comunale. I PAIS definiscono l'articolazione sul territorio provinciale, per ogni Ambito di Sviluppo del Sistema produttivo, secondo le seguenti categorie di aree:

- a) Aree per Insediamenti Produttivi di livello elevato da sottoporre a progettazione integrata per la localizzazione di:
 - Lotti insediabili da aziende
 - Centro-servizi di riferimento per l'intero Ambito di Sviluppo del Sistema produttivo
 - Piattaforma logistica di riferimento per l'intero Ambito di Sviluppo del Sistema produttivo, secondo l'art. 49
 - Sistemi di produzione di energie rinnovabili e riciclo delle acque
- b) Aree per Insediamenti produttivi complementari, costituenti derivazioni locali delle Aree di livello d'Ambito del tipo a), da sottoporre a progettazione integrata per la localizzazione di:
 - Lotti insediabili da aziende anche del settore commerciale per la localizzazione di medie e grandi strutture di vendita , di cui all'art. 58 delle presenti NTA.
 - Nodo informatizzato collegato con il Centro-servizi d'Ambito
 - Piattaforma logistica di livello locale , secondo l'art. 49
 - Sistemi di produzione di energie rinnovabili e riciclo delle acque.

4. Nella redazione dei PAIS, per la localizzazione delle tipologie di Aree di cui ai precedenti punti a e b del comma 1 devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

- a) Fattori di qualità insediativa e di tolleranza ambientale delle aree produttive industriali:
 - accessi su viabilità pubblica regolamentati
 - presenza di percorsi pedonali/ciclabili
 - presenza di verde di mitigazione al contorno
 - presenza di servizi agli addetti e di servizi specializzati per le imprese
 - presenza di servizi di trasporto collettivo
 - rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica
 - allacciamento alla rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione, di capacità adeguata al carico inquinante
 - rispetto degli obiettivi di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee
 - organizzazione dello smaltimento dei rifiuti
 - idoneo dimensionamento delle reti tecnologiche
 - idonee connessioni infrastrutturali atte a favorire al massimo l'intermodalità ed in specifico le modalità di trasporto alternative alla gomma.



- b) Fattori limitanti:
- Scarsa disponibilità di risorse idriche
 - Inidoneità del corpo recettore ad ospitare gli scarichi
 - Elevato indice di congestione del traffico
 - Vicinanza a zone residenziali
 - Popolazione residente inferiore a 10.000 unità per le aree di tipo a) e inferiore a 5.000 abitanti per le aree di tipo b) del comma 3.
5. I Comuni partecipano alla copianificazione e, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:
- a) Riportare in cartografia alla scala adeguata i perimetri delle aree di interesse produttivo (ex zone D), le aree interessate da impianti produttivi artigianali e/o industriali di tipo isolato in territorio extra-urbano e quelle inglobate nel tessuto urbano, specificandone il settore produttivo, il numero di addetti e se attiva o dismessa, gli eventuali fabbisogni insediativi delle attività presenti e gli aspetti riferiti alla qualità insediativa.
 - b) Escludere dagli strumenti urbanistici generali e dalle loro varianti, la previsione di nuove aree di interesse produttivo di livello comunale.
 - c) Recepire i contenuti del PAIS relativo all'Ambito di Sviluppo del Sistema produttivo provinciale di cui fanno parte e di cui hanno contribuito a definire le scelte progettuali.
 - d) Effettuare una previsione della domanda effettiva d'insediamento produttivo di beni e servizi nel triennio, entro un anno dall'adozione del PTCP. Compilare altresì, entro 90 giorni dall'adozione del PTCP, il Modello di cui all'Allegato XV - Scheda di rilevamento per le Aree PIP. In ossequio agli obiettivi di cui al comma 1, i Comuni nei quali non si riscontrano fenomeni di saturazione nella disponibilità delle aree produttive, ovvero nei quali la previsione urbanistica delle aree destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico superi del 40% il fabbisogno previsto nel triennio, procedono a variare lo strumento urbanistico ed a riconfigurare la destinazione delle aree in eccesso.
6. Qualora sulle aree per insediamenti produttivi esistenti sia stato posto un vincolo preordinato all'esproprio esso va considerato decaduto con obbligo di ripianificazione.
7. Resta ferma la disciplina prevista dal DPR 447/1998 e s.m.i. nel caso di richieste di ampliamento di attività d'impresa di beni e servizi già esistenti.
8. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 5, lettera d, la Provincia procede alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di cui sopra.
9. I Piani Regolatori Generali delle Aree di Sviluppo Industriale in fase di aggiornamento o variante devono essere sottoposti a verifica di coerenza (ai sensi dell'art. 10 della LR 19/2002) al fine di facilitarne l'approvazione ai sensi dell'art. 20 della LR 24 dicembre 2001,



n. 38 “Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale”.

Art. 58 Disciplina degli insediamenti commerciali

1. La disciplina degli insediamenti commerciali è regolamentata dalla LR 17/99 “Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa”.

2. I “Centri commerciali polifunzionali”, di cui all’art. 14 della LR 17/99 e alla DGR 07.06.2000, n.307, possono essere previsti dai Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti compresi nei Sistemi locali, di cui all’art. 56, comma 5, delle presenti NTA, purché inseriti negli strumenti urbanistici comunali vigenti, e purché la scelta localizzativa venga determinata da una documentata attività di concertazione fra tutti i centri facenti parte del Sistema locale. Per la realizzazione di detti “Centri commerciali polifunzionali” deve essere valutata prioritariamente la possibilità di utilizzare strutture dismesse localizzate in prossimità della principale infrastruttura viaria di collegamento e dotate di aree adatte alla realizzazione di parcheggi e fermate del Trasporto Pubblico Locale.

3. Le medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell’art. 3 della DCR 409/2000 e del comma 4 dell’art.6 della LR 17/99, possono essere realizzate nelle Aree di cui all’art. 57, comma 3 lettera b delle presenti NTA (Aree per Insediamenti produttivi di livello sovracomunale complementari alle Aree di livello elevato). L’individuazione delle ipotesi di localizzazione avviene in conformità ai contenuti, agli strumenti, ai criteri e alle procedure del suddetto art. 57.

4. La localizzazione delle strutture di cui al comma precedente deve essere effettuata prioritariamente in aree che si trovano in prossimità dei Nodi intermodali di cui agli articoli 45 e 49 delle presenti NTA. Solo in seguito a comprovata indisponibilità di aree possono essere definite soluzioni alternative.

5. La progettazione delle strutture di cui al comma 3 deve tenere conto dei seguenti requisiti:

- a) Accesso su viabilità pubblica, senza realizzazione di nuove strade;
- b) Presenza di verde di mitigazione al contorno e negli spazi interni per parcheggio, sosta e attività ricreative eventuali;
- c) Presenza di servizi di Trasporto Pubblico Locale;
- d) Organizzazione efficiente dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti con particolare attenzione agli imballaggi e alla frazione umida (nel caso di presenza di servizi di ristorazione, caffetteria, vendita di alimentari e simili);
- e) Autosufficienza energetica garantita dall’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;
- f) Utilizzo di tecnologie costruttive idonee a garantire la permeabilità dei suoli nelle aree a parcheggio e nelle pertinenze esterne.



6. Le strutture di cui al comma 3 non possono essere realizzate:

- a) Nelle aree di cui all'art. 22, 1 co;
- b) Nelle aree di cui agli art. 30 e 31.

7. Al fine di sostenere il commercio di vicinato e impedire il definitivo squilibrio del sistema distributivo, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali e di settore si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) garantire l'integrazione delle aree;
- b) favorire l'integrazione e il collegamento con altre funzioni di servizio e collettive;
- c) promuovere iniziative commerciali anche nell'attuazione di strumenti di pianificazione negoziata di cui all'art. 32 della LR 19/2002;
- d) realizzare condizioni di equilibrio tra le diverse tipologie e formule commerciali attraverso il mirato reinvestimento degli oneri/tributi corrisposti. In particolare i Comuni prevedono, all'interno dei propri atti amministrativi, indicazioni volte a favorire il reinvestimento di quote significative relative agli oneri di urbanizzazione e ai tributi derivanti dall'insediamento di medie e grandi Strutture di vendita, eventualmente già presenti sul proprio territorio comunale alla data di adozione del PTCP, da destinarsi alla realizzazione di infrastrutture, quali parcheggi e opere di arredo urbano, e servizi, a sostegno degli esercizi di vicinato già presenti o da localizzare in altre parti del territorio comunale, con particolare riferimento ai centri storici e ai quartieri residenziali monofunzionali;
- e) Promuovere la realizzazione o il consolidamento di "centri commerciali naturali" nei centri storici, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 18 delle presenti NTA.

Art. 59 Disposizioni specifiche per le Aree costiere

1. Il presente articolo disciplina le condizioni dell'insediamento nelle Aree costiere urbanizzate e non, comprese nella fascia da 0 a 300 m. dalla linea di battigia.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli art. 35, 36, 37 e 41 concernenti la Mitigazione dei rischi e le disposizioni della L.R. 21 dicembre 2005, n.17, "Piano di indirizzo regionale per l'utilizzo del demanio marittimo", i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Definire con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle Aree costiere, secondo il comma 1 del presente articolo, facendo riferimento a quelli indicati nella Tav. O.P.1.1. del Quadro Strategico. All'interno di tale fascia deve essere evidenziata la porzione di area costiera posta da 0 a 100 m. dalla linea di riva.
- b) Definire a scala di dettaglio i tratti delle aree costiere libere da edificazione per i territori di loro competenza, evidenziandone anche le caratteristiche di naturalità.
- c) Stabilire norme volte a salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazionali eventualmente esistenti (boschi, pinete, macchia mediterranea, ecc.).



- d) Perimetrare le aree abusive e sottoporle a Piani di Recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) di cui all'art. 36 della L.R. 19/2002.
 - e) Individuare le aree con insediamenti turistici esistenti e disciplinare gli interventi tesi al loro sviluppo, connettendoli quanto più possibile alle azioni di valorizzazione ambientale. Valutare, altresì, l'opportunità di sottoporre l'intero perimetro del Territorio Urbanizzato (secondo la definizione di cui all'art. 54, comma 2, ricadenti nella fascia di cui al comma 1 del presente articolo) a Programmi di riqualificazione urbana (RIURB) finalizzati alla valorizzazione turistica, di cui all'art. 35 della L.R. 19/2002, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive enunciate nel presente articolo.
 - f) Disciplinare gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina in modo da conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della qualità delle acque di balneazione.
3. Nelle Aree costiere è consentita la ristrutturazione di impianti, strutture ed edifici di tipo produttivo dismessi, nonché la ristrutturazione delle architetture del lavoro, anche prossimi alla fascia dell'arenile, solo per le seguenti destinazioni d'uso: turistica, culturale, sportivo-ricreativa, promozionale-espositiva e di utilità collettiva in generale.
4. Nelle aree costiere comprese nei "Territori densi" individuati nella Tav. O.P.1.2 del Quadro Strategico (Azione strategica 9) i Comuni dovranno prevedere la valorizzazione delle risorse locali mediante:
- a) la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana (interventi di ristrutturazione urbanistica e edilizia, realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, arredo urbano, ecc.)
 - b) l'aumento della dotazione di attrezzature ricettive e dei servizi per lo svago e la cultura
 - c) il miglioramento della dotazione e della qualità degli impianti sportivi
 - d) la promozione di un sistema di mobilità lenta (con riferimento all'art. 50 delle presenti NTA)
 - e) il miglioramento delle attrezzature per l'accessibilità dei centri urbani.
5. Dalla data di adozione del PTCP e nelle more dell'approvazione del QTR/P, per i territori costieri compresi nella fascia tra 0 e 100 m. dalla linea di riva si osserva la seguente disciplina:
- a) Al di fuori del Territorio Urbanizzato, definito dal comma 2 dell'art. 54 delle presenti NTA, non è consentita l'edificazione e l'attuazione di interventi che alterino, in qualsiasi modo, il paesaggio costiero, ad eccezione dei seguenti interventi:
 - realizzazione di attrezzature di uso pubblico limitatamente a sentieri e piste ciclabili in terra battuta, spazi di sosta pedonale, zone alberate e radure destinabili



- ad attività del tempo libero in aree non caratterizzate da impianti vegetazionali di pregio
- mantenimento, risanamento e ampliamento di impianti vegetazionali esistenti di pregio, caratteristici del paesaggio (boschi, pinete, macchia mediterranea, ecc.)
 - realizzazione di nuove attrezzature di servizio alla balneazione unicamente con elementi rimovibili e/o precari e comunque a distanza non inferiore a ml. 100 dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi di reflui
 - manutenzione delle opere necessarie alla conduzione agricola dei fondi con attività agricole preesistenti all'adozione delle presenti NTA.
- b) Nel Territorio Urbanizzato, definito dal comma 2 dell'art. 54 delle presenti NTA, sono consentiti unicamente i seguenti interventi:
- riqualificazione urbana, senza aumenti di cubatura;
 - recupero edilizio;
 - ristrutturazione edilizia;
 - demolizione e ricostruzione secondo i medesimi parametri preesistenti;
 - demolizione senza ricostruzione per riqualificare il fronte mare (passeggiate, lungomari, arenili, parchi ed aree a verde anche attrezzato, ecc.);
 - pedonalizzazione dei lungomare, ove possibile, e trasferimento del traffico veicolare su tracciati alternativi arretrati;
 - realizzazione di “porti a secco” in aree idonee a tale destinazione e in coerenza con quanto stabilito dall'art.46 delle presenti NTA.
- c) Nella fascia di cui al presente comma è fatto obbligo di mantenere i varchi a mare esistenti e prevederne la realizzazione di nuovi ove possibile, mantenendo una distanza minima di almeno 200 ml. fra essi, come indicato dall'art. 6, comma 6, della L.R. 17/2005”, privilegiando i punti di maggiore rilevanza paesistica e visuale e le aree dove si è ricostituito un ambiente pseudo naturale.

6. Dalla data di adozione del PTCP e nelle more dell'approvazione del QTR/P, per i territori costieri compresi nella fascia tra 100 e 300 m. dalla linea di riva si osserva la seguente disciplina:

- a) Nel Territorio Urbanizzato compreso nella fascia disciplinata dal presente comma valgono le disposizioni dell'art. 54 delle presenti NTA.
- b) In tutta la fascia di cui al presente comma:
- non è consentita la localizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi e commerciali; sono fatte salve le aree per insediamenti produttivi per i quali alla data di adozione del PTCP siano state approvate le relative Convenzioni;
 - non è consentita la diminuzione degli standard a verde previsti dal vigente strumento urbanistico.
- c) Al di fuori del Territorio Urbanizzato, fatte salve le disposizioni più restrittive, sono consentiti interventi di nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti parametri:
- Altezza massima dell'edificio: 7,50 m, 2 piani fuori terra;
 - Rapporto di copertura massimo: 0,1 mq/mq;



- Distanza minima dai confini: 10 m;
- Lotto minimo: 2.000 mq;
- Utilizzo di materiali locali, tecnologie ecologicamente compatibili, presenza di aree verdi con essenze autoctone poco idroesigenti.

7. Entro 180 giorni dalla data di adozione del PTCP, i Comuni perimetrano in cartografia alla scala 1:5.000 le aree interessate da insediamenti abusivi non condonati e/o non condonabili, degradati e/o interessati da criticità o detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9, di cui all'art. 6 delle presenti NTA) ricadenti nel perimetro di cui al comma 1 e valutano l'opportunità di avviare le procedure necessarie per interventi di bonifica urbanistica-edilizia cui all'art. 37 della LR 19/02, dandone comunicazione alla Provincia.

8. Dalla data di adozione del PTCP, fino alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 7, nelle aree di cui al comma 1 non sono consentiti interventi di nuova edificazione, fatti salvi permessi di costruire già rilasciati e piani particolareggiati già approvati.

Art. 60 Disposizioni specifiche per il Territorio Agricolo Forestale

1. L'intervento nel Territorio Agricolo Forestale deve essere orientato:

- a) alla riconnessione tra le aree frammentate
- b) al contenimento della dispersione insediativa e del carico urbanistico
- c) al consolidamento ed alla strutturazione dei nuclei insediativi.

2. Gli strumenti di pianificazione comunale individuano, delimitano il Territorio Agricolo Forestale e ne disciplinano le modalità di intervento, tenendo conto degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 50 della LR 19/2002, facendo riferimento, in coerenza con quanto disposto dal comma 3 del suddetto articolo, alle seguenti tipologie:

- a) Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata
- b) Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva
- c) Campagne periurbane
- d) Aree boscate o da rimboschire
- e) Aree assoggettate da usi civici o di proprietà collettiva agricola o silvo-pastorale
- f) Aree rurali ad elevato valore paesaggistico-ambientale.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale, nel disciplinare le possibilità edificatorie delle aree di cui al comma 2, tengono conto dell'Unità Aziendale Minima e delle disposizioni in merito dell'art.61 delle presenti NTA.

4. Per le *Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata*, di cui al comma 2 lettera a, evidenziate nella Tav. O.P.6.1 del Quadro strategico (riferibili ai territori interessati dall'Azione strategica 1) e definite come aree di strutturazione ed espansione delle filiere d'eccellenza, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive :



- a) Riportare in cartografia, ad una scala adeguata, i perimetri dei territori interessati dall’Azione strategica 1 riscontrabili nella suddetta Tavola.
- b) Escludere interventi che comportino l’artificializzazione degli assetti colturali, per evitare l’estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e naturalistica, con conseguente perdita di qualità e di biodiversità.
- c) Tutelare l’assetto idraulico del territorio.
- d) Promuovere l’agriturismo e il turismo rurale.
- e) Limitare l’edificazione ai soli usi correlati alle attività agricole, alle attività agrituristiche e alle fattorie didattiche.
- f) Escludere da queste aree la realizzazione di impianti di serra coltura
- g) Definire modalità per conservare sentieri, piste forestali, strade sterrate, favorendone la fruizione e la conoscenza.

5. Per le *Aree di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva*, di cui al comma 2 lettera b, evidenziate nella Tav. O.P.6.1 del Quadro strategico (Azione strategica 2), intese come territori essenzialmente vocati allo sviluppo dell’agricoltura, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Riportare in cartografia, ad una scala adeguata, i perimetri dei territori interessati dall’Azione strategica 2 riscontrabili nella suddetta Tavola.
- b) Promuovere l’agriturismo e il turismo rurale.
- c) Consentire la realizzazione di costruzioni unicamente previa sottoscrizione di impegno unilaterale d’obbligo a non mutare la destinazione d’uso assentita.
- d) Garantire la finalizzazione degli interventi ai soli obiettivi di produttività delle attività agricole e delle funzioni connesse, verificata la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in azienda a soddisfare le esigenze abitative dell’imprenditore agricolo e le esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione.
- e) Definire i parametri quantitativi e qualitativi per la realizzazione delle seguenti opere o l’insediamento delle seguenti attività:
 - Realizzazione di edifici residenziali e di servizio alla conduzione agricola
 - Attività agrituristiche o di turismo rurale
 - riqualificazione ed adeguamenti normativi di allevamenti zootecnici esistenti e nuovi impianti di allevamento zootecnico di tipo estensivo
 - attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare
 - attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali
 - aziende faunistico-venatorie e aziende turistico-venatorie nei limiti delle disposizioni normative di settore
 - attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione non comportanti la realizzazione di edifici, solo se connesse ad attività agrituristiche e di turismo rurale
 - impianti di microgenerazione di energia elettrica



- impianti di produzione di energia da biomasse di cui alla lettera b del comma 1 dell'Art. 2 del DLgs 29/12/2003, n. 387, da localizzare preferibilmente in aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive, e a condizione che la produzione di energia da biomasse sia determinata da biomassa agricola o forestale proveniente per almeno il 50% da una area limitrofa all'impianto valutata in km.50 di raggio rispetto alla centrale a biomassa, e che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi.

6. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, individuano in cartografia alla scala adeguata le *Campagne periurbane*, di cui al comma 2, lettera c. Tali aree sono individuabili fra quelle caratterizzate da preesistenze insediative ed utilizzabili per l'organizzazione dei nuclei rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'agricoltura, di cui all'art.50, comma 3 lettera c, della L.R. 19/02. Tali aree devono essere individuate nei territori di transizione tra il Territorio Urbanizzato e il Territorio extraurbano con funzioni prettamente agricole e forestali, di cui ai commi 4 e 5. In queste aree gli strumenti urbanistici comunali limitano i processi di consumo dei suoli per attività residenziali, favorendo la permanenza delle attività agricole ovvero la formazione di serbatoi di naturalità con funzioni ecologiche, paesaggistiche e ricreative.

7. Per le *Aree boscate o da rimboschire*, di cui al comma 2 lettera d, valgono le disposizioni dell'art. 27 delle presenti NTA.

8. Per le Aree rurali ad elevato valore paesaggistico-ambientale, i PSC perseguono la conservazione degli assetti colturali, delle morfologie e delle tipologie che caratterizzano le identità locali, mirando prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, e incentivando il mantenimento dei caratteri tradizionali nonché la delocalizzazione dei detrattori secondo quanto stabilito dall'art.31 delle presenti NTA.

Art. 61 Disposizioni specifiche per i territori rurali. Determinazione dell'Unità Aziendale Minima

1. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, definiscono le possibilità edificatorie relative alle aree di cui all'art.60, comma 2, rispetto all'Unità Aziendale Minima come disciplinata dal presente articolo.

2. L'Unità Aziendale Minima rappresenta la superficie di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola, tale da assicurarne un adeguato reddito annuo. Nella determinazione di tale superficie, e della sua capacità di produrre un adeguato reddito per l'Imprenditore Agricolo Professionale, per le singole specializzazioni colturali e zootecniche si fa riferimento alla Del. GR del 29 marzo 2007, n.188 e al relativo Allegato.

3. L'Unità Aziendale Minima è definita per le seguenti tipologie di Aziende:



- a) aziende di dimensioni medio-grandi, con elevato livello di specializzazione, con livello medio-alto di utilizzo della meccanizzazione (anche a mezzo contoterzismo) e/o con allevamenti di tipo industriale.
- b) aziende di dimensioni medio-piccole, con livello medio-basso di utilizzo della meccanizzazione e/o con allevamenti di tipo tradizionale.

4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali, definiscono l'Unità Aziendale Minima per le diverse colture presenti sul proprio territorio secondo quanto stabilito dall'art.50, comma 5, della L.R. 19/02, facendo riferimento alla succitata Del. GR del 29 marzo 2007, n.188 e al relativo Allegato e alle disposizioni del presente articolo.

5. Nelle more dell'approvazione del QTR/P e fino alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 da parte dei Comuni, fatte salve le normative vigenti, l'Unità Aziendale Minima per aziende con indirizzi produttivi cerealicolo, olivicolo, viticolo, frutticolo, e boschivo, è determinata come segue:

- a) Per aziende medio-grandi di cui al comma 3, lettera a:
 - Indirizzo Produttivo Cerealicolo: superficie pari a 17 Ha
 - Indirizzo Produttivo Olivicolo: superficie pari a 2,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Viticolo: superficie pari a 2 Ha
 - Indirizzo Produttivo Frutticolo: superficie pari a 2 Ha
 - Indirizzo Produttivo Boschivo: superficie pari a 30 Ha
- b) Per aziende medio-piccole di cui al comma 3, lettera b:
 - Indirizzo Produttivo Cerealicolo: superficie pari a 12,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Olivicolo: superficie pari a 1,8 Ha
 - Indirizzo Produttivo Viticolo: superficie pari a 1,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Frutticolo: superficie pari a 1,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Boschivo: superficie pari a 25 Ha

6. I Comuni rilasciano il permesso a costruire unicamente alle aziende in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che mantengono in produzione superfici fondiarie che assicurano la dimensione dell'Unità Aziendale Minima.

7. Nelle more dell'approvazione del QTR/P, ferme restando le disposizioni di cui all'art.60 delle presenti NTA, per l'edificazione in Territorio Agricolo e Forestale si osserva la seguente disciplina:

- a) Altezza massima totale dell'edificio per uso residenziale funzionale alla conduzione delle attività produttive: 6.50 m.
- b) Altezza massima totale per gli stabilimenti produttivi: 8.00 m.
- c) Materiali locali
- d) Tecnologie ecologicamente compatibili.



8. Sono consentite le strutture a scopo residenziale al di fuori dei Piani di utilizzazione aziendale o interaziendale entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0.013 mq/mq di superficie utile.

Art. 62 Indirizzi e direttive in materia di risparmio energetico degli insediamenti

1. Per la localizzazione degli impianti ad energia rinnovabile con capacità di generazione superiore a quella contenuta nella tabella A di cui all'art. 2 comma 161 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) il PTCP individua come zone preferenziali le aree marginali, degradate o comunque inutilizzabili per attività agricole o turistiche di pregio; le aree ASI e le aree per insediamenti produttivi. Le procedure per l'autorizzazione degli impianti sono dettate dalla LR 42/2008. Tale disposizione non vale per gli impianti eolici, per i quali valgono gli "Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale", approvati con D.G.R. n. 55/2006.

2. Nelle more dell'approvazione del Disciplinare per l'Edilizia Sostenibile, di cui all'art. 53 bis della LR 19/02, i Comuni perseguono il risparmio energetico nell'edilizia introducendo nei propri regolamenti edilizi e nel REU i requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti definiti dal DPR 59/2009, individuando modalità per incentivare la realizzazione di edifici residenziali ad efficienza energetica superiore rispetto ai suddetti requisiti minimi.

Art. 63 Rinvio per la cartografazione delle Tavole delle Regole

1. Entro 6 mesi dalla data di adozione del PTCP, la Provincia redige le Tavole delle Regole. Dette Tavole contengono la cartografazione a scala di dettaglio delle prescrizioni e delle direttive, ai fini dell'attuazione dell'art. 3 e dell'art. 5 delle presenti NTA.